SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della salute

Ministero dell'università e della ricerca

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

CAMERA DEI DEPUTATI

Decreti del Presidente della Camera dei deputati in materia di rimborsi delle spese elettorali e referendarie.

Da 06A06984 a 06A06987

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2006.

Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2 e 6-*bis* dell legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2;

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 27 luglio 2006 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente:

a) alla regolarità, riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza del Senato della Repubblica ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione è subordinata all'avvenuto deposito.

b) alla trasmissione alla Presidenza del Senato della Repubblica del consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006 di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari.

Roma, 27 luglio 2006

Il Presidente: MARINI

Il Segretario generale: MALASCHINI

ALLEGATO

XV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA n. 10/2006

Oggetto: Approvazione del piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006.

Seduta del 27 luglio 2006.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, recante «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», e successive modificazioni;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica»;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica nelle elezioni del 9 e 10 aprile 2006;

Viste le richieste di rimborso presentate dai movimenti o partiti politici al Presidente dal Senato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della menzionata legge n. 157 del 1999, tra le quali anche quelle delle formazioni politiche che hanno concorso alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'art. 48 della Costituzione;

Preso atto della consistenza del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica, pari ad euro 49.226.181,84 per ciascun anno della legislatura, quale comunicata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 luglio 2006, che tiene conto, peraltro, di quanto previsto dal comma 2, lettera *d)* dell'art. 39-*quaterdecies* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in merito all'istituzione di un fondo di garanzia volto al soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici;

Considerate le delicate problematiche giuridiche connesse all'applicazione della nuova disciplina sul voto degli italiani residenti all'estero, in relazione al contenuto delle disposizioni della legge n. 515 del 1993 che regolano i rimborsi elettorali ai partiti e ai movimenti politici, ancora oggetto di approfondimenti interpretativi presso gli Uffici del Senato ed i relativi organi di consulenza;

Considerate, altresì, le recenti iniziative assunte in sede legislativa, ancora in corso di esame parlamentare, tendenti ad introdurre specifici contributi, a titolo di rimborsi elettorali, da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero;

Valutata l'esigenza, nel quadro non ancora definito delle procedure e delle iniziative sopra richiamate, di evitare pregiudizi alle situazioni giuridiche delle diverse formazioni politiche che hanno titolo di concorrere al riparto del fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e, conseguentemente, l'opportunità di accantonare una quota del fondo medesimo che venga temporaneamente esclusa dal riparto;

Atteso che appare fondato, seppure ai soli fini della determinazione della misura del citato accantonamento sul fondo, adottare un criterio che faccia riferimento alla consistenza dei seggi riservati alla circoscrizione Estero in rapporto al numero complessivo dei senatori elettivi (6/315) e, conseguentemente, appare coerente stabilire la misura dell'accantonamento in euro 937.641,56 per ciascun anno della legislatura;

Tenuto conto dei voti ottenuti dai gruppi di candidati nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, sulla base dei quali gli Uffici elettorali regionali hanno proceduto alla proclamazione dei candidati eletti;

Atteso che, ai sensi della richiamata legge n. 157 del 1999 la prima rata del rimborso deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2006, e tutte le erogazioni devono essere effettuate senza il vincolo di garanzie bancarie o fideiussorie;

Vista la precedente deliberazione n. 1 del 31 luglio 2001,

1. È approvato il piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

2. In relazione alla necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, di corrispondere i rimborsi entro il termine del 31 luglio 2006, il Presidente del Senato è autorizzato a dare esecuzione alla presente deliberazione entro il predetto termine, anche se, alla medesima data, non sono ancora scaduti i termini previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 15 del 21 luglio 1994.

3. Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1189 e 2033 del codice civile.

PIANO DI RIPARTIZIONE PER GLI ANNI 2006-2010 DEL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA ELEZIONI DEL 9/10 APRILE 2006

Totale elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati:	49.723.416	Totale contributi ex lege n. 157/99:	246.130.909,20
		Accantonamento di cui alla premessa:	4.688.207,79
Totale popolazione nazionale	56.995.744	Totale da ripartire:	241.442.701,41
		Totale da ripartire per l'anno 2006:	48.288.540,28

PIEMONTE

Popolazione	4.214.677
Totale voti validi	2.685.608
Totale voti validi per assegnazione contr.	2.498.464
Contributo totale spettante	17.854.017,32
Contributo per il 2006	3.570.803,46

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DL LA MARGHERITA	315.191	450.470,82	450.470,82	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	118.974	170.037,56	170.037,56	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	453.524	648.176,27	648.176,27	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	216.804	309.856,17	309.856,17	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	88.244	126.118,28	126.118,28	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	314.723	449.801,95	449.801,95	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	170.122	243.138,27	243.138,27	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	646.951	924.622,04	924.622,04	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	173.931	248.582,10	248.582,10	Almeno un candidato eletto nella regione

VALLE D'AOSTA

Popolazione	119.548
Totale voti validi	73.708
15% dei voti validi nel collegio	11.056
Totale voti validi per assegnazione contr.	35.079
Contributo totale spettante	506.423,64
Contributo per il 2006	101.284,73

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
FI - ALLEANZA NAZIONALE	11.505	33.218,76	33.218,76	Supera il 15% dei voti validi in un collegio
VALLEE D'AOSTE	23.574	68.065,97	68.065,97	Supera il 15% dei voti validi in un collegio

LOMBARDIA

Popolazione	9.032.554
Totale voti validi	5.869.128
Totale voti validi per assegnazione contributo	5.313.979
Contributo totale spettante	38.263.282,23
Contributo per il 2006	7.652.656,45

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DL LA MARGHERITA	558.856	804.808,03	804.808,03	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	279.552	402.582,59	402.582,59	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	150.224	216.337,45	216.337,45	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	407.939	587.472,59	587.472,59	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	726.105	1.045.663,17	1.045.663,17	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	1.623.745	2.338.353,73	2.338.353,73	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	343.269	494.341,38	494.341,38	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	652.047	939.012,31	939.012,31	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	572.242	824.085,20	824.085,20	Almeno un candidato eletto nella regione

TRENTINO - ALTO ADIGE

Popolazione	940.016
Totale voti validi	573.710
Totale voti validi per assegnazione contributo	490.790
Contributo totale spettante	3.982.051,75
Contributo per il 2006	**796.410,35**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
L'UNIONE SVP	196.156	321.549,93	321.549,93	Almeno un candidato eletto nella regione
S V P	47.914	77.750,58	77.750,58	Almeno un candidato eletto nella regione
S V P	69.581	112.909,86	112.909,86	Almeno un candidato eletto nella regione
CASA DELLE LIBERTA'	175.139	284.199,99	284.199,99	Almeno un candidato eletto nella regione

VENETO

Popolazione	4.527.694
Totale voti validi	2.931.275
Totale voti validi per assegnazione contributo	2.551.226
Contributo totale spettante	19.180.005,27
Contributo per il 2006	**3.836.001,05**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
RIFONDAZIONE COMUNISTA	144.503	217.273,44	217.273,44	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	111.382	167.473,00	167.473,00	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	336.280	505.627,66	505.627,66	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	348.590	524.136,87	524.136,87	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	322.056	484.240,58	484.240,58	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	231.202	347.633,30	347.633,30	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	720.771	1.083.744,96	1.083.744,96	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	336.442	505.871,24	505.871,24	Almeno un candidato eletto nella regione

FRIULI - VENEZIA GIULIA

Popolazione	1.183.764
Totale voti validi	754.628
Totale voti validi per assegnazione contributo	650.922
Contributo totale spettante	5.014.605,62
Contributo per il 2006	**1.002.921,12**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	117.490	181.025,07	181.025,07	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	53.084	81.790,24	81.790,24	Supera il 5% dei voti validi nella regione
FORZA ITALIA	178.655	275.266,27	275.266,27	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	53.737	82.796,36	82.796,36	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	94.975	146.334,64	146.334,64	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	107.565	165.732,93	165.732,93	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	45.416	69.975,61	69.975,61	Almeno un candidato eletto nella regione

LIGURIA

Popolazione	1.571.783
Totale voti validi	1.021.727
Totale voti validi per assegnazione contributo	845.481
Contributo totale spettante	6.658.313,53
Contributo per il 2006	**1.331.662,71**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	243.309	383.220,35	383.220,35	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	90.561	142.636,80	142.636,80	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	115.512	181.935,52	181.935,52	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	245.308	386.368,84	386.368,84	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	89.094	140.326,23	140.326,23	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	61.697	97.174,97	97.174,97	Supera il 5% dei voti validi nella regione

EMILIA ROMAGNA

Popolazione	3.983 346
Totale voti val di	2.735 614
Totale voti val di per assegnazione contributo	2.509 033
Contributo totale spettante	16.874.063,77
Contributo per il 2006	**3.374.812,75**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
LEGA NORD	104.916	141.118,85	141.118,85	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	515.338	693.163,16	693.163,16	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	159.263	214.219,10	214.219,10	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	157.387	211.695,76	211.695,76	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	197.031	265.019,52	265.019,52	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	835.997	1.124.470,40	1.124.470,40	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	257.368	346.176,72	346.176,72	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	281.733	378.949,23	378.949,23	Almeno un candidato eletto nella regione

TOSCANA

Popolazione	3.497 806
Totale voti val di	2.323 308
Totale voti val di per assegnazione contributo	2.112 159
Contributo totale spettante	14.817.241,96
Contributo per il 2006	**2.963.448,39**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	294.283	412.891,49	412.891,49	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	402.604	564.870,44	564.870,44	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	114.163	160.175,52	160.175,52	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	209.710	294.232,00	294.232,00	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	258.207	362.275,34	362.275,34	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	693.313	972.747,46	972.747,46	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	139.879	196.256,15	196.256,15	Almeno un candidato eletto nella regione

UMBRIA

Popolazione	825.826
Totale voti val di	538.042
Totale voti val di per assegnazione contributo	466.759
Contributo totale spettante	3.498.325,42
Contributo per il 2006	**699.665,08**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	82.004	122.922,83	122.922,83	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	48.916	73.324,39	73.324,39	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	55.966	83.892,24	83.892,24	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	146.130	219.046,79	219.046,79	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	98.307	147.360,79	147.360,79	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	35.436	53.118,06	53.118,06	Almeno un candidato eletto nella regione

MARCHE

Popolazione	1.470 581
Totale voti val di	935.211
Totale voti val di per assegnazione contributo	835.999
Contributo totale spettante	6.229.606,36
Contributo per il 2006	**1.245.921,27**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	214.836	320.178,30	320.178,30	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	81.903	122.063,17	122.063,17	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	39.317	58.595,63	58.595,63	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	106.503	158.725,49	158.725,49	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	134.751	200.824,57	200.824,57	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	75.789	112.951,24	112.951,24	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	182.900	272.582,86	272.582,86	Almeno un candidato eletto nella regione

LAZIO

Popolazione	5.112.413
Totale voti val di	3.324 754
Totale voti val di per assegnazione contributo	2.941 548
Contributo totale spettante	21.656.964,52
Contributo per il 2006	**4.331.392,90**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	638.137	939.648,81	939.648,81	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	139.443	205.328,09	205.328,09	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	294.275	433.316,28	433.316,28	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	234.403	345.155,51	345.155,51	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	624.796	920.004,35	920.004,35	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	707.866	1.042.323,90	1.042.323,90	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	302.628	445.615,97	445.615,97	Almeno un candidato eletto nella regione

ABRUZZI

Popolazione	1.262 392
Totale voti val di	783.448
Totale voti val di per assegnazione contributo	688.569
Contributo totale spettante	5.347.685,87
Contributo per il 2006	**1.069.537,17**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
ALLEANZA NAZIONALE	110.973	172.371,61	172.371,61	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	181.716	282.254,96	282.254,96	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	96.241	149.488,76	149.488,76	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	39.897	61.971,02	61.971,02	Supera il 5% dei voti validi nella regione
UDC	56.078	87.104,57	87.104,57	Supera il 5% dei voti validi nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	143.962	223.612,61	223.612,61	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	59.702	92.733,64	92.733,64	Almeno un candidato eletto nella regione

MOLISE

Popolazione	320.601
Totale voti val di	186.795
Totale voti val di per assegnazione contributo	173.725
Contributo totale spettante	1.358.114,94
Contributo per il 2006	**271.622,99**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	15.876	24.822,49	24.822,49	Supera il 5% dei voti validi nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	10.052	15.716,53	15.716,53	Supera il 5% dei voti validi nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	26.521	41.466,19	41.466,19	Supera il 5% dei voti validi nella regione
FORZA ITALIA	61.778	96.591,31	96.591,31	Almeno un candidato eletto nella regione
L'ULIVO	59.498	93.026,48	93.026,48	Almeno un candidato eletto nella regione

CAMPANIA

Popolazione	5.701 931
Totale voti val di	3.039 877
Totale voti val di per assegnazione contributo	2.761 368
Contributo totale spettante	24.154.253,06
Contributo per il 2006	**4.830.850,61**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
INSIEME CON L'UNIONE	113.508	198.575,56	198.575,56	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	429.971	752.208,93	752.208,93	Almeno un candidato eletto nella regione
U.D.EUR POPOLARI	158.198	276.758,08	276.758,08	Almeno un candidato eletto nella regione
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	92.200	161.298,47	161.298,47	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	201.991	353.371,35	353.371,35	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	388.984	680.504,59	680.504,59	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	161.948	283.318,48	283.318,48	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	826.534	1.445.972,53	1.445.972,53	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	388.034	678.842,62	678.842,62	Almeno un candidato eletto nella regione

PUGLIA

Popolazione	4.020.707
Totale voti validi	2.226.126
Totale voti validi per assegnazione contributo	1.889.403
Contributo totale spettante	17.032.330,69
Contributo per il 2006	**3.406.466,14**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	68.768	123.984,06	123.984,06	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	149.211	269.017,37	269.017,37	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	348.054	627.517,88	627.517,88	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	247.339	445.935,53	445.935,53	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	604.367	1.089.632,93	1.089.632,93	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	179.499	323.624,59	323.624,59	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	292.165	526.753,78	526.753,78	Almeno un candidato eletto nella regione

BASILICATA

Popolazione	597.768
Totale voti validi	326.944
Totale voti validi per assegnazione contributo	256.781
Contributo totale spettante	2.532.236,81
Contributo per il 2006	**506.447,36**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
FORZA ITALIA	63.566	125.370,77	125.370,77	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	20.978	41.374,76	41.374,76	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	64.933	128.066,90	128.066,90	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	37.817	74.586,20	74.586,20	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	19.036	37.544,57	37.544,57	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	50.451	99.504,15	99.504,15	Almeno un candidato eletto nella regione

CALABRIA

Popolazione	2.011.466
Totale voti validi	993.546
Totale voti validi per assegnazione contributo	798.972
Contributo totale spettante	8.520.878,06
Contributo per il 2006	**1.704.175,61**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DEMOCRATICI SINISTRA	143.536	306.156,60	306.156,60	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	102.324	218.253,04	218.253,04	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	111.365	237.537,13	237.537,13	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	71.562	152.638,91	152.638,91	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	203.386	433.814,28	433.814,28	Almeno un candidato eletto nella regione
U D EUR POPOLARI	42.053	89.697,38	89.697,38	Almeno un candidato eletto nella regione
LISTA CONSUMATORI	52.280	111.511,17	111.511,17	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	72.466	154.567,11	154.567,11	Almeno un candidato eletto nella regione

SICILIA

Popolazione	4.968.991
Totale voti validi	2.538.091
Totale voti validi per assegnazione contributo	2.157.076
Contributo totale spettante	21.049.406,96
Contributo per il 2006	**4.209.881,39**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI	93.229	181.951,42	181.951,42	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	298.649	582.861,65	582.861,65	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	243.502	475.233,39	475.233,39	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	271.660	530.188,26	530.188,26	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	723.582	1.412.186,87	1.412.186,87	Almeno un candidato eletto nella regione
LEGA NORD	104.071	203.111,33	203.111,33	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	288.897	563.829,05	563.829,05	Almeno un candidato eletto nella regione
RIFONDAZIONE COMUNISTA	133.486	260.519,44	260.519,44	Almeno un candidato eletto nella regione

SARDEGNA

Popolazione	1.631.880
Totale voti validi	948.425
Totale voti validi per assegnazione contributo	813.465
Contributo totale spettante	6.912.893,63
Contributo per il 2006	**1.382.578,73**

Gruppo elettorale	Voti riportati	Contributo 2006	Contr. anni succ.	Motivo assegnazione del contributo
RIFONDAZIONE COMUNISTA	77.870	132.345,90	132.345.90	Almeno un candidato eletto nella regione
DL LA MARGHERITA	119.084	202.392,18	202.392.18	Almeno un candidato eletto nella regione
INSIEME CON L'UNIONE	41.847	71.122,11	71.122.11	Almeno un candidato eletto nella regione
DEMOCRATICI SINISTRA	162.798	276.687,40	276.687.40	Almeno un candidato eletto nella regione
FORZA ITALIA	215.516	366.285,59	366.285.59	Almeno un candidato eletto nella regione
UDC	73.673	125.212,79	125.212.79	Almeno un candidato eletto nella regione
ALLEANZA NAZIONALE	122.697	208.532,75	208.532.75	Almeno un candidato eletto nella regione

Movimenti e Partiti politici decaduti:

ALLEANZA AUTONOMISTA E PROGRESSISTA AUTONOMIE-LIBERTE'-DEMOCRATIE

06A07087

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2006.

Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nelle forme del decreto del Presidente della Repubblica e in particolare l'art. 2 concernente l'emanazione di atti nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Considerata la necessità, segnalata anche dalle amministrazioni statali, regionali e locali, di codificare e di conformare all'ordinamento giuridico-costituzionale le prassi in materia di cerimoniale, nonché l'esigenza di garantire la loro più generale e uniforme applicazione da parte degli organi pubblici, nel contesto delle incrementate relazioni nazionali e internazionali;

Visto il testo di disposizioni elaborato dalla commissione di studio, nominata in data 30 settembre 2002 e composta da rappresentanti degli Organi costituzionali;

Acquisito su tale testo l'assenso degli Uffici di Presidenza delle giunte e dei consigli delle regioni e delle province autonome, espresso al termine degli incontri promossi d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali;

Considerato che gli Organi costituzionali ai quali è stato fatto pervenire il testo non hanno ritenuto di avanzare suggerimenti integrativi ed acquisita l'intesa degli Organi dello Stato interessati;

Decreta:

Sono emanate nel testo allegato, che fa parte integrante del presente decreto, le disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.

Roma, 14 aprile 2006

p. Il Presidente: LETTA

ALLEGATO

CAPO I
DELLE PRECEDENZE TRA LE CARICHE PUBBLICHE

SEZIONE PRIMA
DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato; ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'art. 5 o nella categoria "A" di cui all'art. 9.

Art. 2
(Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali)

1. Ai fini della presente disciplina:

a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5;

b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

Art. 3
(Cerimonie e relazioni internazionali)

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.

2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 4

(Criteri di precedenza tra le cariche)

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.
2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.
3. In assenza di diverse prescrizioni e ove non espressamente stabilito, per l'individuazione della posizione delle autorità non comprese negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si valutano la carica, l'incarico svolto, nonché il grado. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica.

SEZIONE SECONDA
PRECEDENZE NELLE CERIMONIE NAZIONALI

Art. 5
(Ordine nazionale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Prima categoria	
Presidenti delle due Camere (1)	A1
Presidente del Consiglio dei Ministri	A2
Presidente della Corte Costituzionale	A3
Presidenti emeriti della Repubblica (2)	A4

CARICHE	CODICE
Seconda categoria	
Vice Presidenti delle due Camere (3)	B1
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri	B2
Vice Presidente della Corte Costituzionale	B3
Ministri (4), (6)	B4
Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce (5) e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità	B5
Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede (6)	B6
Giudici costituzionali (7)	B7
Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano	B8
Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede	B9
Vice Ministri (4)	B10
Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura	B11
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	B12
Presidente del CNEL	B13
Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere (3)	B14
Sottosegretari di Stato (8)	B15
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede (9)	B16
Senatori a vita	B17

Presidenti di Gruppi parlamentari (3)	B18
Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali (3)	B19
Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari (3)	B20
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede (10)	B21

Terza categoria	
Presidente del Consiglio di Stato	C1
Presidente della Corte dei conti	C2
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione	C3
Presidenti Autorità indipendenti (11); Governatore della Banca d'Italia	C4
Avvocato generale dello Stato	C5
Capo di Stato maggiore della Difesa	C6
Commissari straordinari del Governo (12)	C7
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (13)	C8
Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte Costituzionale (14)	C9
Presidente Unioncamere	C10
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei	C11
Presidente del CNR	C12

Quarta categoria	
Prefetto, in sede	D1
Sindaco, in sede (15)	D2
Presidente della Provincia, in sede	D3
Presidente della Corte di Appello, in sede	D4
Vescovo della Diocesi (16)	D5
Segretari generali dei Ministeri (17)	D8
Capi Dipartimento ministeriale (tra essi precede il Capo della Polizia) (18)	D9
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (19)	D10
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa	D11
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede	D12
(Premi Nobel)	D13
Comandante generale Guardia di Finanza, Tenenti generali e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale	D14
Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria	D15
Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	D16

Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale superiore acque pubbliche, Procuratore generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale	D17
Vice Presidenti CNEL	D18
(Presidenti o Segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) (20)	D19
(Presidente della Confindustria)	D20
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)	D21
(Scienziati, Umanisti, Artisti di chiarissima fama)	D22
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)	D23
Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM)	D24
Ambasciatori di grado	D25

Quinta categoria	
Assessori regionali, in sede	E1
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, in sede	E2
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede	E3
Rettore dell'Università, in sede	E4
Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura	E5
Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria	E6
Consoli di carriera	E7
Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane	E8
Comandanti generali della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, delle Capitanerie di Porto. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate.	E9
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici (21)	E10
Procuratore generale presso la Corte militare d' Appello	E11
Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede	E12
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede	E13
Presidente del Consiglio nazionale forense	E14
Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate	E15
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede (22)	E16
Avvocato distrettuale dello Stato, in sede	E17
Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana	E18
Ordinario militare per l' Italia	E19
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede	E20

Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede	E21
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede	E22
Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Avvocatura dello Stato	E23
Vice Segretari generali degli Organi costituzionali (23)	E24
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	E25

Sesta categoria	
Decorati di medaglia d' oro al Valore militare e al Valore civile	F1
Vice Segretari generali dei Ministeri (25)	F2
Presidente e direttore generale di agenzie governative	F3
Direttori generali titolari dei Ministeri (25)	F4
Presidente del Consiglio comunale, in sede	F5
Presidente del Consiglio provinciale, in sede	F6
(Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici)	F7
Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede	F8
Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede	F9
Presidente del Tribunale, in sede (26)	F10
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede (27)	F11
Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (22), in sede	F12
Consiglieri regionali, in sede	F13
Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede	F14
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede (28)	F15
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	F16

Settima categoria	
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (22)	G1
Presidenti degli ordini professionali nazionali	G2
Consoli onorari	G3
Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa	G4
Segretario generale Unioncamere	G5
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede	G6
Presidente della Commissione tributaria provinciale, in sede	G7
Autorità portuale, Autorità di bacino, in sede	G8

Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede	G9
Presidi di Facoltà universitarie, in sede	G10
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede	G11
Presidente della Comunità montana, in sede	G12
Assessori comunali e provinciali, in sede	G13
Difensore civico comunale e provinciale, in sede	G14
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede	G15
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (22) (24)	G16

NOTE

(1) Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.

(2) I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli organi costituzionali dello Stato).

(3) Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.

(4) Secondo l'ordine di costituzione dei Ministeri: Affari esteri, Interno, Giustizia, Economia e finanze, Difesa, Istruzione, università e ricerca, Infrastrutture e trasporti, Attività produttive, Lavoro e politiche sociali, Beni e attività culturali, Ambiente e tutela del territorio, Politiche agricole e forestali, Comunicazioni, Salute, Ministri senza portafoglio nell'ordine alfabetico.

(5) Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.

(6) Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato.

(7) Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.

(8) I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministeri (nota 4), tra essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretario del Consiglio dei Ministri segue immediatamente i Ministri.

(9) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(10) Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(11) Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; Istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.

(12) Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 1988, su materie a carattere nazionale.

(13) Se eletti nel collegio, precedono.

(14) Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.

(15) Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.

(16) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(17) Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.

(18) Secondo l'ordine dei Ministeri, nei soli Dicasteri privi di Segretario Generale.

(19) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(20) Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.

(21) Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.

(22) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(23) Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.

(24) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

(25) Negli eventi di carattere internazionale il Vice Segretario generale e il Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri prendono posizione tra gli ambasciatori di grado.

(26) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(27) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(28) Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

Art. 6

(Ordine di precedenza tra i Ministri)

1. L'ordine protocollare dei Ministeri e dei rispettivi Ministri è determinato dalla data della istituzione, ovvero della reistituzione, del Ministero medesimo. I Ministeri accorpati prendono la posizione della loro componente più antica. La

tenuta e l'aggiornamento dell'ordine sono curati dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. I Ministri senza portafoglio seguono i Ministri titolari di Dicastero; per essi vale l'ordine alfabetico.
3. L'ordine protocollare delle cariche politiche all'interno di ciascun Ministero è il seguente: Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario. I Vice Ministri e i Sottosegretari di Stato sono rispettivamente ordinati, nell'ambito di ciascun Dicastero, secondo il criterio alfabetico.

Art. 7

(Ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici)

1. L'ordine di precedenza tra i Rappresentanti diplomatici è regolato dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica. Si fonda, di norma, sul rango del Capo missione e sulla sua anzianità di accreditamento presso lo Stato italiano.

Art. 8

(Rango delle cariche europee e straniere)

1. Ove non sia espressamente diversamente stabilito, le autorità europee e straniere che intervengano a pubbliche cerimonie seguono immediatamente le autorità italiane che rivestono cariche omologhe, salvi gli obblighi di cortesia e di reciprocità, nonché le eventuali indicazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.
2. I Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, della Commissione europea e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, seguono immediatamente le cariche appartenenti alla prima categoria di cui all'articolo 5.
3. I Cardinali della Chiesa Cattolica e i Principi ereditari di Case regnanti hanno rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica. Essi, tuttavia, non possono presiedere la cerimonia pubblica alla quale prendono parte.

SEZIONE TERZA
PRECEDENZE NELLE CERIMONIE TERRITORIALI

Art. 9
(Ordine territoriale di precedenza)

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Categoria A	
Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali	1
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano	2
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano	3
Ministri (1)	4
Vice Ministri e Sottosegretari di Stato	5
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo (2)	6
Sindaco (3)	7
Prefetto (4)	8
Presidente della Provincia	9
Presidente della Corte di Appello	10
Vescovo della Diocesi (5)	11

CARICHE	CODICE
Categoria B	
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica (6)	12
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale	13
(Premi Nobel)	14
Assessori regionali	15
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	16
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	17
Rettore dell'Università	18
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale	19
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali	20
Presidenti dei gruppi consiliari regionali	21
Consoli di carriera	22
Presidente del TAR o sua sezione staccata	23

Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti	24
(Scienziati, Umanisti e Artisti di chiarissima fama)	25
Direttori di uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali (7)	26
Avvocato distrettuale dello Stato	27
Presidente del Consiglio comunale	28
Presidente del Consiglio provinciale	29
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	30

Categoria C	
Decorati di medaglia d' oro al V.M. e al V.C.	31
Consiglieri regionali	32
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM)	33
Procuratore regionale della Corte dei conti	34
Presidente della Commissione tributaria regionale	35
Avvocato generale presso la Corte d'Appello	36
Presidente del Tribunale (8)	37
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (9)	38
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali (7)	39
(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)	40
(Presidente regionale della Associazione Industriali) (10)	41
(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)	42
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)	43
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale	44
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale	45
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	46

Categoria D	
Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali	47
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede (7)	48
Presidenti delle Province, fuori sede	49
Sindaci, fuori sede	50
Presidenti degli ordini professionali	51
Consoli onorari	52
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche	53
Presidente della Commissione tributaria provinciale	54

Autorità portuale, Autorità di bacino	55
Presidente della Comunità montana	56
Direttore di delegazione della Banca d'Italia	57
Preside di Facoltà universitaria	58
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia	59
Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale	60
Assessori comunali	61
Assessori provinciali	62
Difensore civico comunale e provinciale	63
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia	64
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	65
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna (7) (11)	66

Categoria E	
Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali	67
Consiglieri comunali	68
Consiglieri provinciali	69
Professori ordinari di Università	70
Segretari comunali	71
Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali	72
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati (7) (11)	73

NOTE

(1) In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.

(2) Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.

(3) Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.

(4) Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.

(5) La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.

(6) Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.

(7) Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

(8) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

(9) Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.

(10) Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.

(11) Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

Art. 10

(Ulteriori cariche)

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

Art. 11

(Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni)

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. E' fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

1) Presidente della Regione, in sede;
2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
3) Sindaco, in sede;
4) Presidente della Provincia, in sede;

5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);

CAPO II
DELLE DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CERIMONIALE

SEZIONE PRIMA
PRESIDENZA DELLA CERIMONIA E RAPPRESENTANZA

Art. 12
(Presidenza della cerimonia)

1. All'invitante o all'ospitante compete il ruolo di presidente della cerimonia, nonché il primo posto, che può cedere all'autorità che riveste la carica più elevata tra quelle che lo precedono nell'ordine fissato dagli articoli 5 e 9.
2. In presenza di cariche appartenenti alla prima categoria dell'ordine fissato dall'articolo 5, il ruolo di presidente dell'evento e il primo posto spettano sempre a quella che riveste la carica più elevata tra esse.

Art. 13

(Autorità cessate dalla carica)

1. Nelle cerimonie ufficiali gli inviti sono, di norma, rivolti alle autorità in carica.
2. Nelle cerimonie territoriali, eventuali invitati cessati da una carica rientrante in una delle prime cinque categorie di cui all'articolo 5 prendono posto, di massima, seguendo le autorità di pari rango in carica, senza peraltro precedere le cariche appartenenti alle categorie A e B di cui all'articolo 9.

Art. 14

(Rappresentanza protocollare)

1. Ai fini protocollari, la rappresentanza è la delega conferita espressamente e di volta in volta dall'autorità titolare invitata ad altra appartenente alla stessa Istituzione, Amministrazione o ramo di Amministrazione, affinché la seconda possa partecipare in sua vece, e per conto dell'Istituzione o dell'Amministrazione, alla cerimonia.
2. La delega deve essere notificata anzitempo all'invitante e, qualora distinto, all'ospitante.

Art. 15

(Rappresentanti)

1. La rappresentanza non può essere conferita se non a chi occupi una posizione vicaria ovvero a chi rivesta cariche o gradi che, negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9, siano collocate in categoria pari o immediatamente inferiore a quella del rappresentato.

Art. 16

(Posizione del rappresentante)

1. Il soggetto che partecipa a una cerimonia in qualità di rappresentante segue immediatamente, nell'ordine di precedenza individuato dagli articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato.

Art. 17

(Altre forme di delega)

1. Altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posizione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria.

Art. 18

(Limiti della rappresentanza)

1. La rappresentanza e le altre forme di delega si riferiscono alla sola cerimonia per la quale sono state conferite e i loro effetti si esauriscono con la conclusione della stessa.

2. Nei pranzi, nei ricevimenti e negli spettacoli non è, di norma, ammessa rappresentanza o altra forma di delega.

Art. 19

(Supplenza e *interim*)

1. All'autorità supplente o che svolga l'incarico ad *interim* spetta la medesima posizione prevista per il titolare.

SEZIONE SECONDA
SCAMBIO DI VISITE TRA AUTORITÀ

Art. 20

(Visite d'insediamento e di congedo)

1. In occasione del loro insediamento e del loro congedo, il vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché i titolari della carica apicale rappresentativa nel territorio di una Amministrazione pubblica ricevono o rendono visita, secondo il reciproco rango, alle autorità che rivestono cariche pubbliche nella circoscrizione.

2. In occasione del loro incontro le autorità possono determinare, d'intesa fra loro, le modalità dell'eventuale restituzione della visita.

Art. 21

(Modalità della visita)

1. Le visite vengono richieste iniziando dall'autorità più elevata ed hanno luogo nelle rispettive sedi ufficiali.

2. L'autorità che compie la visita e quella che la riceve non possono farsi rappresentare. La rappresentanza, purché previamente concordata, può ammettersi nella eventuale restituzione della visita.

SEZIONE TERZA
PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI ONORI ALLE AUTORITÀ CIVILI

Art. 22

(Autorità civili destinatarie di onori militari)

1. Gli onori militari sono resi, nelle occasioni ufficiali e secondo le forme e le modalità prescritte nella disciplina militare, alle seguenti cariche civili:

a) Presidente della Repubblica;
b) Presidenti delle due Camere;
c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) Presidente della Corte costituzionale;
e) Presidenti emeriti della Repubblica;
f) Ministro della Difesa;
g) Ministri aventi alle dipendenze Corpi armati;
h) Sottosegretari di Stato alla Difesa;
i) Sottosegretari di Stato di Ministeri aventi alle dipendenze Corpi armati.

2. Le autorità indicate alle lettere g) ed i) del comma 1 ricevono, di norma, gli onori da reparti appartenenti alle Forze da loro dipendenti.

3. Gli onori militari possono essere resi, altresì, al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, agli altri Ministri e agli altri Sottosegretari di Stato, non indicati nel comma 1, quando intervengano in rappresentanza del Governo. Gli onori sono resi, inoltre, ai Vice Presidenti delle due Camere e della Corte costituzionale quando espressamente delegati a intervenire in rappresentanza dei rispettivi

Organi costituzionali, se non sia presente altra autorità indicata nelle lettere da a) a g) del comma 1.
4. Nelle cerimonie territoriali disciplinate dagli articoli 2, comma 1, lettera b) e 3, comma 3, gli onori militari, se previsti, sono resi al Presidente della Regione, quando egli sia l'autorità di rango più elevato presente. In questi stessi eventi, se interviene uno dei Sottosegretari indicati nel comma 1, lettere h) ed i), questi accompagna il Presidente della Regione nella rassegna del reparto schierato.
5. Gli onori militari, se previsti, sono resi al Prefetto in sede quando interviene in quanto espressamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, in assenza di autorità di maggior rango tra quelle indicate dal presente articolo.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella disciplina militare per quanto concerne le cerimonie militari e gli onori alle autorità militari.

Art. 23
(Simboli destinatari di onori militari)

1. Gli onori militari sono tributati, di norma, nelle occasioni e secondo le forme e le modalità prescritte dalla disciplina militare, ai seguenti simboli:
a) Milite Ignoto;
b) Caduti;
c) Bandiere di Guerra;
d) Bandiere d'Istituto;
e) Gonfaloni e Vessilli decorati di Medaglia d'oro al Valore militare.

Art. 24
(Limitazioni agli onori militari)

1. Gli onori militari vengono resi, una sola volta, alla prima delle autorità civili elencate nell'art. 22, salve le prerogative del Presidente della Repubblica.
2. In caso di presenza di più autorità di pari rango destinatarie di onori, la natura della cerimonia costituisce criterio ausiliario per individuare l'autorità alla quale spettano gli onori.

3. Nelle cerimonie dedicate in via esclusiva alla commemorazione dei Caduti, la resa degli onori ai Caduti esclude qualunque altro tipo di onori, pur previsti. Sono salve, in ogni caso, le prescrizioni poste dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, per le celebrazioni delle feste nazionali, nonché le specifiche disposizioni previste per i casi individuati dalla disciplina militare.
4. Nel ricevimento degli onori non è ammessa alcuna forma di rappresentanza o di delega, salvo quelle definite dall'articolo 22, commi 3 e 5.
5. Nelle cerimonie civili, gli onori militari alle autorità sono disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'autorità di Governo da cui dipendono i reparti schierati.

Art. 25

(Onori militari ad autorità europee e straniere)

1. Nel corso di visite ufficiali gli onori militari possono essere resi alle autorità europee e straniere che rivestano cariche omologhe a quelle delle autorità italiane destinatarie di onori. Sono fatte salve, in ogni caso, le prescrizioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 26

(Servizi d'onore)

1. I servizi d'onore sono, di norma, resi dall'Arma dei Carabinieri, fatte salve le prerogative del Capo dello Stato e ad eccezione delle sedi istituzionali e delle occasioni ove già sia reso servizio stabile da una diversa Forza Armata o da un Corpo armato.

Art. 27

(Ordine dei reparti)

1. Per lo schieramento di reparti in armi, secondo l'uso già in vigore, si segue il seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato.

Art. 28

(Onori civili al Presidente della Repubblica)

1. In occasione di visite fuori della Capitale, il Presidente della Repubblica è, di norma, ricevuto in forma privata nel luogo del suo arrivo dal Prefetto che è presente, altresì, al momento della partenza del Presidente della Repubblica.

2. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Sindaco nella visita della città e riceve il saluto, ove il programma lo preveda, esclusivamente del vertice degli organi di governo degli Enti territoriali, nonché dei preposti agli Uffici provinciali, o equiparati, ovvero superiori, di ciascuna delle Amministrazioni statali aventi sede nella città stessa. Nel capoluogo di Regione riceve il saluto anche del Presidente della Regione.

SEZIONE QUARTA
DISTINZIONI CAVALLERESCHE E ONORIFICHE

Art. 29

(Ordini cavallereschi nazionali e altre onorificenze della Repubblica)

1. La Repubblica premia le benemerenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche e con distinzioni onorifiche. Le distinzioni cavalleresche sono attribuite nell'ambito degli ordini cavallereschi nazionali. Le altre distinzioni consistono in decorazioni al Valore militare e nella Stella al Merito del lavoro, nonché in ricompense al Valore civile e al Merito civile e altre ricompense ministeriali.

2. Gli ordini cavallereschi nazionali sono:

1) l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana;
2) l'Ordine Militare d'Italia;
3) l'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana;
4) l'Ordine al Merito del Lavoro;
5) l'Ordine di Vittorio Veneto.

Art. 30

(Onorificenze e decorazioni)

1. Le onorificenze cavalleresche, le decorazioni e le benemerenze non attribuiscono al singolo insignito titolo di precedenza nelle cerimonie, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 9 per le Medaglie d'oro al Valore militare e al Valore civile.

2. In occasione delle feste nazionali civili, ovvero in presenza del Presidente della Repubblica, gli insigniti debbono indossare la più elevata in grado tra le insegne degli ordini cavallereschi nazionali, ovvero delle altre decorazioni e distinzioni onorifiche nazionali a loro attribuite, nelle forme previste.

3. Per la determinazione della precedenza tra i gradi e le classi delle distinzioni cavalleresche e onorifiche, nonché per l'uso e le fogge delle relative insegne vale quanto fissato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001, DCE 12.3/24, come integrata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2005, DCS 24/12.3.

4. L'uso nel territorio nazionale delle onorificenze concesse dallo Stato della Città del Vaticano è consentito unicamente previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'uso di onorificenze concesse in ordini non nazionali o da Stati esteri deve essere autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri. È libero l'uso delle onorificenze concesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

SEZIONE QUINTA
BANDIERA DELLA REPUBBLICA, INNO NAZIONALE, FESTE NAZIONALI ED ESEQUIE DI STATO

Art. 31

(Definizione cromatica dei colori della bandiera della Repubblica)

1. I toni cromatici dei colori della bandiera della Repubblica, indicati dall'art. 12 della Costituzione, sono definiti dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2004, UCE 3.3.1/14545/1, con i seguenti codici Pantone tessile, su tessuto stamina (fiocco) di poliestere:

Verde 17-6153
Bianco 11-0601
Rosso 18-1662.
2. L'utilizzazione di altri tessuti deve produrre lo stesso risultato cromatico ottenuto sull'esemplare custodito presso il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché presso ogni Prefettura e ogni Rappresentanza diplomatica italiana all'estero.

Art. 32
(Uso delle bandiere)

1. Sull'esposizione e sulle modalità d'uso delle bandiere si fa espresso richiamo alle disposizioni fissate dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, nonché dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.
2. Sugli edifici pubblici possono essere esposte esclusivamente la bandiera nazionale e quella europea, nonché quelle dei rispettivi Enti territoriali o locali. Possono essere esposte bandiere di Stati stranieri o di Organismi internazionali solo in occasione di visite ufficiali di autorità estere o di incontri internazionali, limitatamente alla durata dell'evento, o per la celebrazione di particolari ricorrenze.

Art. 33
(Uso di insegne sulle autovetture)

1. Ferme restando le disposizioni correnti concernenti l'uso e le fogge delle insegne di comando e di quelle distintive, il guidoncino che riproduce i colori della bandiera nazionale può essere applicato, solo in occasione di impegni ufficiali, unicamente sulle autovetture con a bordo il Presidente di uno degli Organi costituzionali, nonché sulle autovetture dei titolari delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero. Sono fatte salve singole disposizioni legate di volta in volta a particolari esigenze del Cerimoniale di Stato o del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 34

(Inno nazionale)

1. L'inno nazionale è eseguito, secondo le forme e le modalità individuate nella disciplina militare, alla presenza della bandiera di guerra o d'Istituto e del Presidente della Repubblica, nonché nelle cerimonie indicate dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'esecuzione dell'inno europeo e di inni nazionali stranieri è effettuata secondo le indicazioni del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica.
3. Sono fatte salve le disposizioni militari concernenti l'esecuzione dell'inno nell'ambito delle Forze armate.

Art. 35

(Feste nazionali civili)

1. Alle feste nazionali civili (2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica; 4 novembre, festa dell'Unità nazionale – giornata delle Forze Armate; 25 aprile, anniversario della Liberazione e 1° maggio, festa del Lavoro) si applicano le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537.

Art. 36

(Esequie di Stato)

1. Le esequie di Stato spettano alle autorità della Repubblica e ai soggetti individuati dalla legge 7 febbraio 1987, n. 36, e si svolgono secondo le forme e i modi indicati nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2002, UCE 3.3.13/1/5654.
2. Fuori dei casi ricordati dal comma 1, le Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, possono disporre la celebrazione di esequie in forma solenne.
3. Il coordinamento delle esequie di Stato è assicurato dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 37

(Disposizioni finali)

1. E' assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale.

2. In presenza del Capo dello Stato, eccezionali e particolari misure protocollari potranno essere assunte dal Servizio del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che, nelle ipotesi di concorso, concerterà la propria azione con il Dipartimento del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con il Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

06A06896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, seconda e terza tranche, indicizzati all'inflazione europea.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di intesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2054, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 luglio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.592 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 2006, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fim del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo massimo non rivalutato: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 15 marzo 2006;

scadenza: 15 settembre 2017;

interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;

tasso cedolare base: 2,10% annuo;

rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;

dietimi d'interesse: centotrentotto giorni (dal 15 marzo al 31 luglio 2006);

commissione di collocamento: 0,40% dell'importo nominale dell'emissione.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della terza tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.

Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».

Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

$$IR_{d,m} = IE_{m-3} + ["gg.dal1°m" - 1)/(\text{"gg.nelmese m"})] * (IE_{m-2} - IE_{m-3})$$

dove:

$IR_{d,m}$ è l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;

IE$m-3$ (=Indice Eurostat$_{m-3}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

IE_{m-2} (=Indice Eurostat$_{m-2}$) è l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. dal 1° m» è il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;

«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.

Il valore dell'«Inflazione di riferimento» così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.

Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

$$IS_n = IE_{n-1} * (IE_{n-1}/IE_{n-13})^{1/12}$$

dove:

n è il mese per il quale non è stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;

IS è l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».

L'indice così ottenuto è identificato come «Indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.

L'indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti già effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noto, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Art. 4.

L'importo del capitale da rimborsare alla sadenza è determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.

Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unità, l'importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.

Art. 5.

Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unità.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare ai mercati gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di mille euro, determinati con le modalità di cui al presente articolo.

Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse così ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 21 giugno 2006, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione vrrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2006.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse

dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della terza tranche di detti buoni per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della seconda tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 luglio 2006.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i «decennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentotto giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del presente decreto. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 31 luglio 2006 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse per centotrentotto giorni.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per centotrentotto giorni.

Art. 17.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A07057

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Più & Più piccola società cooperativa», in Colle Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione di mancata ispezione in data 4 novembre 2005;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Più & Più piccola società cooperativa», con sede in Colle Brianza (Lecco) (codice fiscale 13059530157) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Piero Garavaglia, nato a Busto Arsizio (Varese) il l9 febbraio 1947, con studio in Milano via Visconti di Modrone n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06990

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Fran.Ca S.r.l. - Frantoiani confezionatori associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Albenga, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'istanza del liquidatore in data 3 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Fran.Ca s.r.l. - Frantoiani confezionatori associati - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Albenga (Savona)

(codice fiscale n. 00633500095) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939 ed ivi residente in Salita alla Spianata di Castelletto n. 19 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06933

DECRETO 27 giugno 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa del Garda società cooperativa a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamenio di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 ottobre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa del Garda società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Verona (codice fiscale 03344770239) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Adriano Nicola, nato a Monfalcone (Gorizia) il 6 agosto 1959 e domiciliato in Ronchi dei Legionari (Gorizia) via delle Fosse n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06935

DECRETO 4 luglio 2006.

Scioglimento della società coopetativà «Cascina - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cagnano Amiterno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte rigaurdante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cascina - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cagnano Amiterno (L'Aquila), costituita in data 22 settembre 2001 con atto a rogito del notaio dott. Del Grosso Antonella di Montereale (L'Aquila), n. REA 102563, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Pasanisi Giovanni, nato a Manduria (Taranto) il 13 agosto 1945, residente a L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 28, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06932

DECRETO 4 luglio 2006.

Scioglimento della cooperativa «Parlamento multimedia società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Parlamento multimedia società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 24 aprile 1992 con atto a rogito del notaio dott. Armati Paolo di Roma, n. REA 756322, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. La Rosa Otello, nato a Roma il 27 giugno 1946 residente in Roma, via Tiburtina n. 364, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06936

DECRETO 4 luglio 2006.

Scioglimento della cooperativa «Pro.Di. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Pro.Di. - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 29 novembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Mandato Raffaella di Roma, n. REA 935452, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marra Massimiliano, nato a Roma il 6 marzo 1976 con studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 7, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06937

DECRETO 11 luglio 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Residence - Società cooperativa», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 maggio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Residence - Società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 02502820018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento), il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4;

rag. Pasquale Fiumara, nato a Serrata (Reggio Calabria) il 1° aprile 1951, con studio in Collegno (Torino), via Minghetti n. 8;

avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, con studio in Torino, corso Giovanni Lanza n. 14,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06971

DECRETO 20 luglio 2006.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Garavaglia, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge n. 273/2002;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1985 con cui la S.r.l. Garavaglia, con sede legale in Milano via Sassari, 2, è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario straordinario il dott. Alberto Zaninello, sostituito in data 8 aprile 1991 dal dott. Antonio Fezzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale il dott. Saverio

Signori è nominato commissario liquidatore della società sopra indicata, in sostituzione del dott. Antonio Fezzi;

Visto il provvedimento in data 9 agosto 2005 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Milano del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 8 giugno 2006 con la quale il commissario comunica che non sono state presentate opposizioni né contestazioni al bilancio finale di liquidazione e al conto della gestione della S.r.l. Garavaglia e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Garavaglia con assegnazione delle residue attività ai soci;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Garavaglia S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Garavaglia con sede legale in Milano, via Sassari, 2.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione e all'assegnazione delle attività residue al socio Unico, S.p.A. Gondrand finanziaria in amministrazione straordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 20 luglio 2006

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale del Tesoro
GRILLI

06A07058

DECRETO 21 luglio 2006.

Autorizzazione all'Istituto Giordano per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO E DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175 recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto interdirettoriale datato 9 novembre 1999 di autorizzazione provvisoria ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Visto il decreto interdirettoriale datato 7 giugno 2005 di autorizzazione provvisoria per le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche;

Vista l'istanza del 15 settembre 2003, protocollo MAP n. 829731, con la quale l'Istituto Giordano, con sede in Bellaria (Rimini), via Rossini n. 2, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 171/2005 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/2005;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'Istituto Giordano in data 22 giugno 2006 dell'importo dovuto ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;

Visto il verbale datato 2 maggio 2006 della struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto

30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004 nel quale si esprime parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175,

Decretano:

Art. 1.

L'organismo Istituto Giordano con sede in Bellaria (Rimini) è autorizzato ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Allegato V (Modulo Aa);

Allegato VI (Modulo B);

Allegato X (Modulo D);

Allegato XI (Modulo F);

Allegato XII (Modulo G);

Allegato XIII (Modulo H);

Allegato XIV (Modulo E);

Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

Art. 2.

L'Istituto Giordano è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale
della Direzione generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
GOTI

Il direttore generale
della Direzione generale
per la navigazione
e il trasporto marittimo ed interno
PROVINCIALI

06A06965

DECRETO 21 luglio 2006.

Autorizzazione al Udicer-Nautitest S.r.l. per l'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO E DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Vista la Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto 30 aprile 2003, n. 175 recante il regolamento in materia di disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti;

Vista la Direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, che modifica la Direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto interdirettoriale datato 9 ottobre 2000 di autorizzazione provvisoria ad espletare le procedure di valutazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 436/1996;

Visto il decreto interdirettoriale datato 7 giugno 2005 di autorizzazione provvisoria per le procedure di attestazione di conformità per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e le emissioni acustiche;

Vista l'istanza del 12 settembre 2003, protocollo MAP n. 829725, con la quale la Udicer-Nautitest S.r.l., con sede in Fiesso d'Artico (Venezia), via Riviera del Brenta n. 12, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 171/2005 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 171/2005;

Visto il decreto interministeriale 27 marzo 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'Udicer-Nautitest S.r.l. in data 20 giugno 2006 dell'importo dovuto ai sensi dell'allegato I del decreto interministeriale 27 marzo 2006;

Visto il verbale datato 2 maggio 2006 della struttura tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del citato decreto 30 aprile 2003, n. 175, istituita con decreto interdirettoriale dell'11 febbraio 2004 nel quale si esprime parere favorevole all'idoneità dell'organismo richiedente;

Ritenuto di dover procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale del 30 aprile 2003, n. 175;

Decretano:

Art. 1.

L'organismo Udicer-Nautitest S.r.l., con sede in Fiesso d'Artico (Venezia) è autorizzato ad espletare le procedure di attestazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 come segue:

Allegato V (Modulo Aa);
Allegato VI (Modulo B);
Allegato X (Modulo D);
Allegato XI (Modulo E);
Allegato XII (Modulo G);
Allegato XIII (Modulo H);
Allegato XIV (Modulo E);
Allegato XV (Emissione gas di scarico ed acustiche).

Art. 2.

La Udicer-Nautitest S.r.l. è tenuta ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dei trasporti, tramite i rispettivi uffici competenti, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico ufficio F2 e al competente ufficio del Ministero dei trasporti.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 luglio 2006

Il direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

Il direttore generale della Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
PROVINCIALI

06A06966

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie: Gruppo Mazzoni (Bucalossi Ferroviaria, Società Grandi Appalti, Pietro Mazzoni Ambiente), SCGSF, SAES, CEIAS, SOGESER, SOGAF, FERROSER, SERFER, Consorzio Miles, Team Service, EPORLUX. (Decreto n. 38578).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006, recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on.le prof. Giulio Tremonti dalla carica

di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero al Presidente dei Consiglio dei Ministri On.le dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario *pro tempore* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 marzo 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario *pro tempore*, assistito dalla D.G. della tutela delle condizioni di lavoro, delle OO.SS, e per la parte datoriale di: FISE, CNCP, Gruppo Mazzoni (Bucalossi Ferroviaria, Società Grandi Appalti, Pietro Mazzoni Ambiente), SCGSF, SAES, CEIAS, SOGESER, SOGAF, FERROSER, SERFER, Consorzio Miles, Team Service, Eporlux;

Considerato che con il predetto accordo è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante sul territorio gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale (circa il 30% di riduzione degli esuberi), permangono tuttavia, difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, riferiti a CIGS, ai contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore di quelle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004

Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione all'accordo del 22 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale di settore, stipulato in data 22 marzo 2006, allegato al presente decreto può essere concesso alle imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006:

- il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991;

- contratti di solidarietà e indennità di mobilità, sulla base di accordi su procedure di mobilità stipulati entro il 22 marzo 2006, in favore dei dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto.

Art. 2.

La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto può essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 13 milioni di euro che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dall'art. 2, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 168

06A06977

DECRETO 16 maggio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Powerco S.p.A: unità di Brindisi. (Decreto n. 38657).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e succesive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006, recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on.le prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri on.le dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa in data 19 aprile 2006, sulla base dell'intesa territoriale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario *pro tempore*, con il quale sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentata dalla POWERCO S.p.a. per l'unità di Brindisi;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'at. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. l, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, così come definito, sulla base dell'intesa territoriale, nell'accordo intervenuto in data 19 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro tempore*, in favore di un numero massimo di cinquantasette dipendenti della società POWERCO S.p.a, unità di Brindisi, già fruitori fino al 31 dicembre 2005 del trattamento in questione ai sensi del decreto n. 36.890 del 10 agosto 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 166.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.047.908,52.

Pagamento diretto: Si.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10 %.

Art. 2.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con l'art. n. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.047.908,52, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 156

06A06979

DECRETO 16 maggio 2006.

Concessione del trattamento di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società: Ledorex Sud; Legnochimica; Dow Chemical (Lecce, Brindisi); GTC-Gruppo tessile Castrovillari. (Decreto n. 38658).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2006, recante l'accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on.le prof. Giulio Tremonti dalla carica di Ministro dell'economia e delle finanze e conferimento dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero al Presidente del Consiglio dei Ministri on.le dott. Silvio Berlusconi;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sulla base delle intese territoriali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con i quali sono state concordate le concessione e/o le proroghe del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità così come definito, sulla base dell'intesa territoriale sottoscritta in data 14 marzo 2006 presso la provincia di Cosenza, nell'accordo intervenuto in data 5 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro tempore*, in favore di un numero massimo di quarantadue ex dipendenti della società Ledorex Sud, località Cancello Magdaloni in Rende (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 722.129,47.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità così come definito, sulla base dell'intesa territoriale sottoscritta in data 14 marzo 2006 presso la provincia di Cosenza, nell'accordo intervenuto in data 5 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro tempore*, in favore di un numero massimo di nove ex dipendenti della società Legnochimica S.p.a., località Cancello Magdaloni in Rende (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 148.261,88.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità così come definito, sulla base dell'intesa territoriale sottoscritta in data 20 gennaio 2006 tra la regione Puglia, la provincia e il comune di Brindisi, nell'accordo intervenuto in data 23 febbraio 2006 e modificato in data 19 aprile 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato pro-tempore, in favore di un numero massimo di cinquantaquattro ex dipendenti della società Dow Chemical, unità di Brindisi e di Lecce, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 834.285,32.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione della proroga del trattamento di mobilità così come definito, sulla base dell'intesa territoriale sottoscritta in data 1º marzo 2006 presso la provincia di Cosenza, nell'accordo intervenuto in data 3 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del Sottosegretario di Stato *pro tempore*, in favore di un numero massimo di quarantasei ex dipendenti della società GTC (Gruppo Tessile Castrovillari), unità di Castrovillari (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 37.400 del 23 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2005, registro n. 6, foglio n. 67.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 677.166,00.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.381.842,67, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte di conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 155

06A06978

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 luglio 2006.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte: Bucalossi Ferroviaria S.r.l.; Società Grandi Appalti S.r.l.; Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a.. (Decreto n. 38909).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 marzo 2006, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, considerate le difficoltà ancora da risolvere in relazione alle problematiche produttive ed occupazionali delle aziende del settore degli

appalti ferroviari, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2006, gli ammortizzatori sociali previsti dall'art. 1, comma 410 della legge n. 266/2005, riferiti a CIGS, a contratti di solidarietà e alla mobilità, in favore delle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative *ex lege* n. 602/1970 operanti nel comparto, ivi compresi i soci delle cooperative ai quali non viene riconosciuta l'anzianità di settore e i lavoratori che non raggiungono i requisiti pensionistici durante il periodo di mobilità assistita ai sensi delle leggi n. 223/1991 e n. 243/2004;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10.5.2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168, di attuazione delle intese raggiunte in sede di stipula del predetto verbale di accordo in sede ministeriale;

Considerato che con il predetto provvedimento è stata impegnata la somma di euro 13.000.000,00 a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione dei predetti ammortizzatori sociali;

Viste le istanze presentate, in data 29 marzo 2006 dalle società Bucalossi Ferroviaria S.r.l., Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., Società Grandi Appalti S.r.l, presenti in sede di stipula del citato verbale di accordo ministeriale in data 22 marzo 2006, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che la società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a è risultata nell'ambito del gruppo Pietro Mazzoni S.p.a, unica aggiudicataria di gara d'appalto per la fornitura di servizi per conto di Trenitalia in data 1° dicembre 2005;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle società Bucalossi Ferroviaria e Società Grandi Appalti, successivamente al cambio di appalto, sono transitati alle dipendenze della società aggiudicataria, Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a.;

Ritenuto di poter autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle società:

Bucalossi Ferroviaria S.r.l. per un massimo di centoquattro unità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 21 febbraio 2006;

Società Grandi Appalti S.r.l. per un massimo di trentasei unità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006;

Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a. per un massimo di centonovantacinque unità per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006 e di trecentoventisei unità, comprensive dei lavoratori provenienti dalla Bucalossi Ferroviaria S.r.l e Società Grandi Appalti S.r.l., per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 21 febbraio 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Bucalossi ferroviaria S.r.l., sede in Roma, per un numero complessivo massimo di centoquattro unità, secondo la suddivisione territoriale indicata nell'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 168.982,90;

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Società Grandi Appalti S.r.l., sede in Roma, per un numero complessivo massimo di trentasei unità secondo la suddivisione territoriale indicata nell'allegato n. 2, facente parte integrante del presente provvedimento.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 55.153,08.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Pietro Mazzoni Ambiente S.p.a., sede in Roma, per un numero complessivo massimo di centonovantacinque unità per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 gennaio 2006 e di trecentoventisei unità, comprensive dei lavoratori provenienti dalla Bucalossi Ferroviaria S.r.l. e Società Grandi Appalti S.r.l., per il periodo dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006, secondo la suddivisione territoriale indicata nell'allegato n. 3, facente parte integrante del presente provvedimento.

Gli interventi sono previsti nel limite massimo di euro 4.107.372,43.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 4.

Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 4.331.508,41, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'art. 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 38578 del 10 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 168.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2006

Il direttore generale: MANCINI

06A06980

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vendina», registrato al n. 13221.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 aprile 2006 dall'impresa Euroagro S.r.l., diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato VENDINA, uguale al prodotto di riferimento denominato T-22 G.EU, contenente la sostanza attiva *Trichoderma harzianum*, dell'impresa Euroagro S.r.l., registrato al n. 12378 con decreto dirigenziale del 4 ottobre 2004 e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo del 14 aprile 2006;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni procedurali citate e in particolare che:

il prodotto VENDINA è uguale al prodotto di riferimento denominato T-22 G.EU;

nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario T-22 G.EU;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 4 ottobre 2009 l'impresa Euroagro S.r.l., con sede a Reggio Emilia in via Lazzaretti 5/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VENDINA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria della sostanza attiva *Trichoderma harzianum* in esso contenuta.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è preparato e confezionato negli stabilimenti dell'impresa Sinapak, avente sede a Stradella (Pavia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13221.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VENDINA

BIOFUNGICIDA IN FORMA GRANULARE PER LA PROTEZIONE PREVENTIVA DELLE PIANTE CONTRO I PATOGENI DELL'APPARATO RADICALE

VENDINA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Contenuto: 0,25-0,5-1-2-2,5-5-10-20 kg

Partita n.

Composizione
Trichoderma harzianum Rifai ceppo KRL-AG2 g. 1,15
Purezza minima 1 X 10^7 CFU per grammo di peso secco
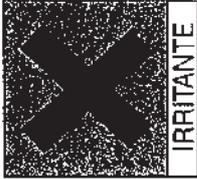
Inerti q.b.a g. 100

IRRITANTE

EUROAGRO s.r.l.
Via Lazzaretti. 5/A - 42100 Reggio Emilia

Officina di produzione: SINAPAK - Via Dell'Industria e Artigianato n°7 - 27049 Stradella (PV)
Officina di confezionamento: SINAPAK - Via Dell'Industria e Artigianato n°7 - 27049 Stradella (PV)

Frasi di rischio: Irritante per gli occhi e per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli il contenitore o l'etichetta).

Norme precauzionali: Usare indumenti di protezione per agenti biologici, classificati come dispositivi di protezione individuale e con relativa marcatura CE per la protezione da agenti biologici, e guanti, quali dispositivi di protezione individuale con relativa marcatura CE e conformità alla EN 374.

Informazioni mediche: In caso di intossicazione chiamare per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE
VENDINA è un preparato a base di *Trichoderma harzianum*, Rifai ceppo KRL-AG2 (noto come ceppo T-22), efficace contro *Pythium spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Fusarium spp.*, *Cylindrocladium spp.*, *Thielaviopsis spp.*, *Myrothecium spp.*, *Armillaria mellea*.
Si tratta di un microrganismo antagonista, ampiamente selettivo per le colture, capace di combattere i patogeni radicali sia sottraendo lo spazio e gli elementi nutritivi necessari al loro sviluppo sia aggredendo le loro membrane cellulari per via enzimatica. Gli effetti favorevoli della sua azione sulla pianta, si evidenziano con un migliore sviluppo vegetativo e con un aumento della resistenza alle avversità ed agli stress.

CAMPO DI APPLICAZIONE E DOSI D'IMPIEGO
VENDINA si impiega per prevenire le infezioni fungine dell'apparato radicale delle piante. Esso si applica sin dai primissimi stadi di sviluppo delle radici, quindi: alla semina, al trapianto, durante la radicazione delle talee, nei rinvasi e, in generale, alla ripresa vegetativa delle piante. VENDINA è raccomandato nella difesa biologica e nella difesa integrata, in particolare dopo la fumigazione o la sterilizzazione del terreno. Il prodotto si impiega sia mescolato a terricci e substrati per semenzai, vivai, piantonai, sia incorporato nel terreno di coltura. In ogni caso va assicurata la uniforme distribuzione del prodotto avvalendosi sia di miscelatori e distributori meccanici sia di appropriate irrigazioni.

Coltura	Dosi	Modalità applicative
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cavolo, Lattuga, Cicoria, Cipolla, Aglio, Porro, Fagiolo, Pisello, Sedano, Finocchio, Basilico, Erbe aromatiche, Patata, Soia, Mais, Frumento, Barbabietola, Fragola.	2 - 4 g. per litro di terreno	In miscela ai terricci per semenzai e per vasi
	10 - 12 kg./ha.	Lungo la fila di semina e/o di trapianto
Tappeti erbosi *	10 - 12 kg./ha.	Alla semina, alla ripresa vegetativa e nei periodi con rischio di infezione
Semenzai, vivai, piantonai di specie floreali ed ornamentali	3 - 4 g. per litro di terreno	In miscela ai terricci per semenzai e per vasi
	5 - 25 g/mq	Incorporato nel terreno di coltura
	15 - 50 g/mq	Incorporato nel terreno di coltura nei vivai e piantonai
Vivai, piantonai, nuovi impianti di Agrumi, drupacee, uve, piccoli frutti, floreali ed ornamentali	15 50 g/pianta	Incorporato nel terreno della buca all'impianto e successivamente, in primavera ed a fine estate, incorporato in superficie nell'area sottostante la chioma

*** Avvertenza: In caso di impiego su tappeti erbosi obbligo di seminare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.**

Impiegare le dosi maggiori durante i periodi di maggior rischio di infezione e per i trattamenti su piante di più anni e/o di grandi dimensioni. Per le colture erbacee di maggior pregio e di ciclo produttivo lungo, se suscettibili a più infezioni, ripetere il trattamento con la dose dimezzata dopo circa 60-70 giorni. Quando le colture hanno sopportato periodi molto freddi, o molto caldi e/o secchi, e comunque forti stress, ripetere il trattamento alla ripresa vegetativa.

COMPATIBILITÀ: VENDINA si usa normalmente da solo. In assenza di sicura compatibilità, impiegare altri prodotti almeno 10 giorni prima o dopo il trattamento.

Avvertenze: impiegare VENDINA nei terreni con pH compreso tra 3.5 e 7.5 e quando la temperatura del suolo risulta stabilmente superiore a 10° C ed inferiore a 33° C.

Immagazzinamento e conservazione: VENDINA va conservato in confezioni chiuse ed in ambiente asciutto e fresco, preferibilmente alla temperatura di 4 - 5° C.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE, E CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
NON OPERARE CONTRO VENTO.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

06A06948

DECRETO 27 giugno 2006.

Riconoscimento del carattere scientifico all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani - I.N.R.C.A. di Ancona.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 7 gennaio 2004, prot. n. 62, con la quale l'IRCCS Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II - INRCA - di Ancona ha chiesto la conferma del carattere scientifico per le proprie sedi di Ancona, Fermo (AP) Appignano (MC), Casatenovo (LC), Firenze, Roma, Cosenza e Cagliari, per la disciplina di «geriatria»;

Vista la lettera prot. n. 161/SAN/2004 del 28 luglio 2004 con la quale la regione Marche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, ha comunicato che, relativamente alle sedi INRCA di Ancona, Fermo e Appignano, con deliberazione di giunta regionale, adottata nella seduta del 20 luglio 2004, è stata evidenziata la coerenza del riconoscimento scientifico delle predette sedi con la propria programmazione sanitaria ed è stato deciso di mantenere l'INRCA sotto forma di IRCCS non trasformato in fondazione;

Vista la deliberazione n. VII/17152 del 16 aprile 2004 con la quale la giunta della regione Lombardia, relativamente alla sede INRCA di Casatenovo (LC), ha espresso la coerenza del riconoscimento del carattere scientifico della predetta sede con la propria programmazione sanitaria;

Vista la deliberazione n. 738 del 12 ottobre 2004 con la quale la giunta della regione Calabria, relativamente alla sede INRCA di Cosenza, ha espresso la coerenza del riconoscimento del carattere scientifico della predetta sede con la propria programmazione sanitaria;

Vista la nota n. 9624 del 24 gennaio 2006 con la quale la regione Lazio, relativamente alla sede INRCA di Roma, ha espresso parere favorevole alla conferma del carattere scientifico della predetta sede in quanto coerente con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la nota n. 149 del 25 gennaio 2006 con la quale la regione Sardegna, relativamente alla sede INRCA di Cagliari, ha comunicato di non avere interesse ad utilizzare la struttura di Cagliari per lo svolgimento di attività assistenziale;

Considerato che la sede INRCA di Firenze (Ospedale Geriatrico «I Fraticini»), in virtù di apposito protocollo d'intesa stipulato con la regione Toscana, è stata regionalizzata ed il relativo personale è stato trasferito all'ASL n. 10 di Firenze;

Viste le relazioni riguardanti le site-visits effettuate presso le sedi INRCA di Ancona, Casatenovo (Lecco), Cosenza e Roma, rispettivamente in data 20 dicembre 2004, 4 febbraio 2005, 17 febbraio 2005 e 7 marzo 2006;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 28 marzo 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico «Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E. II» - INRCA di Ancona, relativamente alle sedi di Ancona, Fermo (AP), Appignano (MC), Casatenovo (LC), Roma e Cosenza, per la disciplina di «geriatria».

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Il presidente della regione Marche
SPACCA

06A06944

DECRETO 27 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Claps 430 Flow», registrato al n. 12575.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 marzo 2005 dall'impresa Diachem S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CLAPS 430 FLOW uguale al prodotto di riferimento e denominato CLAPS SC registrato al n. 12284, con d.d. in data 21 luglio 2004 a nome dell'impresa medesima con sede in Albano S. Alessandro (BG);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto e uguale al prodotto di riferimento denominato CLAPS SC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolo del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato CLAPS 430 FLOW è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 luglio 2009 l'impresa Diachem S.p.a. con sede in via Tonale, 15, Albano S. Alessandro (BG) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato CLAPS 430 FLOW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50 - 100 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 25.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Diachem S.p.a. UPSIFA Caravaggio (BG) autorizzato con decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 12575.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CLAPS 430 FLOW

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
100 g di prodotto contengono
Buprofezin puro g 40,5 (=430 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. - Via Tonale 15
ALBANO S.ALESSANDRO (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA
CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° del

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: ml 50 - 100 - 250 - 500 litri 1 - 5 - 10 - 25

PARTITA N.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: (rilevati in animali da esperimento) disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione.
Terapia: non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto.
Controindicazioni —— Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

ISTRUZIONI PER L'ELIMINAZIONE DEGLI IMBALLAGGI
L'imballaggio vuoto deve essere risciacquato almeno tre volte e l'acqua di lavaggio utilizzata nel trattamento fitosanitario. L'imballaggio vuoto dovrà essere smaltito secondo le disposizioni vigenti.
CARATTERISTICHE
CLAPS 430 FLOW è un inibitore della crescita di diversi insetti, eriofidi e tarsonemidi purchè non siano già allo stadio adulto. La sua attività non è sistemica ma parzialmente citotropica, agisce per contatto, ingestione ed asfissia. Esplica, inoltre, azione sterilizzante sugli insetti femmina e blocca la crescita di diversi insetti negli stadi pre-immaginali.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO
CLAPS 430 FLOW si impiega a mezzo di irroratrici a volume normale
Le dosi di impiego di seguito indicate si riferiscono a diluizioni in 100 litri d'acqua.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo: ml 60 – 80 contro: Cocciniglie alla migrazione delle neanidi.
Per il controllo di forti infestazioni di Cocciniglie, in particolare di cocciniglie scudettate impiegare il dosaggio più alto. In caso di schiusure scalari saranno necessari due interventi a distanza di 15 giorni l'uno dall'altro alla dose di 30 ml. Contro Cocciniglia bianca del pesco, Cocciniglia di San José, Aonidiella aurantii e tutte le altre specie che presentano più generazioni all'anno, sarà opportuno trattare contro le genesi che precedono quella che può attaccare i frutti in quanto il meccanismo d'azione del prodotto può provocare la morte delle neanidi quando queste sono già fissate sul frutto causandone lo svilimento.
Melo, Vite: ml 60 contro: Cicaline
Agrumi (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Tangerino): ml 60 – 80 contro: Cocciniglie, alla migrazione delle neanidi; ml 60 contro: Mosca bianca e altri Aleurodidi.
Colture ortive (Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga): ml 60 contro: Aleurodidi, (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum); per una protezione duratura, anche da popolazioni di larve, basterà trattare ad intervalli di tre settimane alla dose ridotta di 25-30 ml.
Riso, Frumento: ml 60 contro Cicaline.
Cotone: ml 60 contro larve di Aleurodidi (Bemisia tabaci).
Colture Floreali, Ornamentali, Forestali e Vivai: contro Cocciniglie ml 100 – 120 per forme svernanti alla ripresa vegetativa; ml 60 per Neanidi in migrazione

Il prodotto non è efficace su insetti adulti pertanto, qualora si ritenesse necessario un intervento in tal senso, andrà miscelato ad un idoneo adulticida.

Preparazione della poltiglia: stemperare in poca acqua a parte la dose prestabilita di CLAPS 430 FLOW e versare, quindi, tutto nel totale quantitativo d'acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITA': CLAPS 430 FLOW è compatibile con i più comuni antiparassitari. Eventuali miscele con prodotti alcalini (poltiglia bordolese, calce) andranno effettuate con cautela.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

TEMPI DI CARENZA DEL FORMULATO
30 gg Actinidia; **28 gg** Olivo; **24 gg** Cotone; **21 gg** Riso; **15 gg** Vite; **14 gg** Lattuga, frumento; **7 gg** Arancio, limone, clementino, tangerino, mandarino, melo, pero, pesco; **3 gg** Melone, cetriolo, zucchino, fagiolino, pisello, peperone, melanzana, fagiolo; **2 gg** Pomodoro

Evitare la contaminazione dei corsi d'acqua in quanto il prodotto risulta tossico per i pesci.
Il formulato contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici, osservare scrupolosamente dosi e modalità di impiego indicate.
Durante la fase di caricamento / miscelazione del prodotto usare occhiali protettivi.
ATTENZIONE!
Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Qualora, per qualsiasi necessità, si dovesse distruggere il prodotto, occorrerà attenersi a quanto disposto dalle norme vigenti.

Da non applicare con mezzi aerei - Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua – Da non vendersi sfuso - Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente - Non operare contro vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

CLAPS 430 FLOW

INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA
SOSPENSIONE CONCENTRATA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 40,5% (= 430 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
DIACHEM S.p.A. Via Tonale, 15
24061 Albano S. Alessandro (BG)

OFFICINA DI PRODUZIONE
DIACHEM S.P.A – U.P. SIFA
Caravaggio (BG)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: ml 50- 100
Partita n.
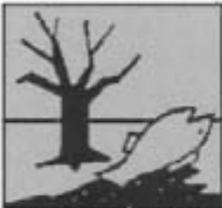
Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

06A06945

DECRETO 27 giugno 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Mextrol», registrato al n. 13051.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 14 febbraio 2005 dall'impresa NUFARM S.a.s. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MEXTROL uguale al prodotto di riferimento denominato CEREBAS registrato al n. 7306, con D.D. in data 10 dicembre 1987 a nome dell'impresa medesima con sede in Francia;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferirnento denominato CEREBAS dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente è anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato MEXTROL è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Ioxinil-Mecoprop;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per dieci anni l'impresa NUFARM S.a.s., con sede in Gennevillers (Francia), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario NOCIVO-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE denominato MEXTROL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Gaillon (Francia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13051.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MEXTROL

Erbicida selettivo di post-emergenza dei cereali attivo contro le dicotiledoni
TIPO DI FORMULAZIONE: EMULSIONE CONCENTRATA

MEXTROL
Composizione
100 grammi di prodotto contengono:
Ioxinil ottanoato g 14,7 (=161,259 g/l)
Mecoprop g 48,2 (=528,754)
Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione – Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati – Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego – In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico – Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia – In caso d'ingestione consultare un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza – Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NUFARM S.A.S.
28, Boulevard Camélinat – Gennevilliers (Francia)

Officina di produzione e/o confezionamento:
NUFARM S.A.S. – Gaillon (Francia)

Registrazione del Ministero della Salute **n° xxxx del xx/xx/20xx**

Contenuto netto: l 1- **Partita n.** ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **Ioxinil ottanoato** e **Mecoprop** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
IOXINIL OTTANOATO **Sintomi**: - casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; - casi gravi: sudorazione e sete intensa, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpiressia, nausea, vomito, diarrea; - casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori. **Terapia: sintomatica.** L'iperpiressia va combattuta raffreddando il corpo del paziente applicando compresse fredde alla radice degli arti. Con gli antipiretici non si ottiene l'effetto desiderato. MECOPROP: **Sintomi: irritante per cute e** mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, neuriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica. Ospedalizzare. Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITÀ D'IMPIEGO
MEXTROL è un diserbante di post-emergenza per frumento, orzo, segale, avena. Controlla le infestanti dicotiledoni quali: ranuncolo, senape, veccia, capsella, stoppione, fiordaliso, gallio, stellaria, camomilla, papavero, farinello, persicaria, anagallide. Agisce per contatto, ma ha anche un'azione sistemica sui germogli delle dicotiledoni annuali.
Dosi d'impiego: MEXTROL va utilizzato in post-emergenza alla dose di 2-2,5 l/ha dall'inizio dell'accestimento a prima della fase di botticella con temperatura minima di 10°C. Lasciare 10-12 giorni tra l'applicazione del prodotto e la tra semina del trifoglio o dell'erba medica, previa un'erpicatura per rompere lo strato superficiale.

COMPATIBILITÀ: può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari in commercio salvo quelli a reazione alcalina. Non usare con Poltiglia bordolese, Polisolfuri di bario e di calcio. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

RISCHI DI NOCIVITÀ: è tossico per gli insetti utili, per gli animali domestici ed il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 30 GIORNI

ATTENZIONE DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA; OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

DA NON VENDERSI SFUSO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A06946

DECRETO 13 luglio 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Stelth SC», registrato al n. 12190.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 aprile 2004 dall'impresa Agrosol S.r.l., con sede legale in via Matteotti n. 16, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: AL 0405 ora ridenominato STELTH SC;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: TRIFLUMURON;

Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione;

Vista la nota in data 11 ottobre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria 164 (Modena);

Chemia S.p.a. - S.S. 255 km 46 Dosso (Ferrara);

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara);

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Tessaloniki (Grecia);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'*iter* di registrazione, l'Impresa Agrosol S.r.l. con sede legale in viaMatteotti n. 16 - Ravenna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario «PERICOLOSO PER L'AMBIENTE» denominato STELTH SC con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10 -20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 25 - 50.

3. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Scam S.p.a. - Strada Bellaria 164 (Modena), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990;

Chemia S.p.a. - S.S. 255 km 46 Dosso (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - S.S. Cremasca 591 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Terranalisi S.r.l. - Cento (Ferrara), autorizzato con decreto del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa:

Agrology SA - Industrial area of Thessaloniki - Tessaloniki (Grecia).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12190.

5. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta / Foglietto illustrativo

STELTH SC

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA
Sospensione concentrata

Partita n°

COMPOSIZIONE
Triflumuron puro g 39,4 (= 480 g/l)
coformulanti quanto basta a 100.
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRO

Agrosol srl – Via Matteotti,16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto : ml 10-20-25-50-100-200-250-500 litri 1-5-10-20-25-50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

ISTRUZIONI PER L'USO
Melo e pero: 20-25 ml/hl contro Lithocolletis, Cemiostoma, Archips, Pandemis, Carpocapsa, Orgia, Psilla, Cydia molesta.

Pesco, nettarine, percoche: 20-25 ml/hl contro Lithocolletis e Cydia

Cavolo bianco: 20-40 ml/hl contro larve defogliatrici (Cavolaia e Mamestra).

Piante forestali: 20-25 g/hl contro Processionaria e Limantria.

Floreali e ornamentali: 20-35 ml/hl contro Limantria, Spodoptera littoralis e Ifantria.

MODALITÀ DI IMPIEGO: i migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio della schiusura delle uova.
Non impiegare in fioritura; è necessario sfalciare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.
Nota Bene : per il suo specifico meccanismo d'azione il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali: Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Chrisopa spp., Calcididi, Icneumonidi e Sirfidi.

COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE ALL'ASCIUTTO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

STELTH SC

INSETTICIDA INIBITORE DELLA SINTESI DELLA CHITINA
Sospensione concentrata

Partita n°

COMPOSIZIONE
Triflumuron puro g 39,4 (= 480 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene Formurea: può provocare una reazione allergica

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRO

Agrosol srl – Via Matteotti 16
48100 Ravenna

Stabilimenti di produzione:
SCAM spa – Strada Bellaria 164 (Modena)
CHEMIA spa – S.S. 255 km 46 – Dosso (Ferrara)
I.R.C.A. Service spa – S.S. Cremasca 591 – Fornovo S. Giovanni (Bergamo)
AGROLOGY SA – Industrial area of Thessaloniki – Tessaloniki (Grecia)
TERRANALISI srl – Cento (Ferrara)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto : ml 10-20-25-50-100

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COMPATIBILITA': il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri ad es.).

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco.

Attenzione - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE ALL'ASCIUTTO
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A06947

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 luglio 2006.

Modifica del decreto 30 dicembre 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 26 ottobre 2005, ed in particolare il progetto n. 691 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Università degli studi di Bari, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, con il quale il progetto n. 691 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Università degli studi di Bari, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 691 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Università degli studi di Bari, per mero errore materiale, relativamente all'Università degli studi di Bari, è stata indicata una suddivisione dei costi errata;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 10 maggio 2006, relativamente al suddetto errore materiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 691 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Università degli studi di Bari, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, per il progetto n. 691 presentato dalla Atos Origin Italia S.p.A. e dall'Università degli studi di Bari, per effetto del presente decreto è conseguentemente diminuito di € 40.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 691

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 691 del 30/01/2003 Comitato del 10/05/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: CHAT - "Cultural Heritage fruition & e-learning applications of new Advanced (multimodal) Technologies"

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ATOS ORIGIN ITALIA SPA

MILANO (MI)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

BARI (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 5.000.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 4.000.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.000.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 1.000.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.300.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.300.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 5.000.000,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 691

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 2.290.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamento	fino a Euro 2.090.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A06930

DECRETO 14 luglio 2006.

Modifiche al decreto interministeriale 15 aprile 2005 - Corsi di studio a distanza per le professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2003, recante criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2005;

Considerato che ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di studio delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 sono in corso di riordinamento ai sensi delle disposizioni del precitato decreto ministeriale n. 270/2004;

Ritenuto altresì che per l'attivazione dei predetti corsi sono in corso di definizione nuovi criteri per la individuazione degli standard e dei requisiti minimi per l'offerta formativa delle Università degli studi in linea con la programmazione sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, l'art. 8, comma 1, secondo periodo del decreto interministeriale 17 aprile 2003, come modificato dall'articolo unico, lettera *c)* del decreto interministeriale 15 aprile 2005, è abrogato.

Art. 2.

1. Le Università degli studi e le Università telematiche che hanno già attivato corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree per le professioni sanitarie ai sensi del decreto 15 aprile 2005, sono autorizzate a completarli.

2. A partire dalla data del presente decreto le Università di cui al comma 1 non possono procedere a nuove iscrizioni ai corsi di laurea per le professioni sanitarie.

Roma, 14 luglio 2006

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

06A6976

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 luglio 2006.

Borse di studio nelle scuole statali e paritarie - ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2006, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, attuativo dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106, attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella *A* ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di L 250 miliardi, s'intendono modificate, con apposito provvedimento del direttore generale del competente ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della prefata legge n. 62/2000, la cifra assegnabile ammonta, a partire dall'anno 2001, a lire 300 miliardi (pari ad € 154.937.070);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

Vista la legge 29 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Rilevato che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2005, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ai fini di cui sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la medesima somma di € 154.937.070;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Preso atto dell'espressa richiesta, formulata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota n. 2451/A4ISTR del 13 luglio 2006, di continuare ad utilizzare, per il riparto relativo al corrente esercizio 2006, le medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti annualità, nelle more di una più ampia valutazione dei dati afferenti al disagio economico dei beneficiari posti a fondamento delle pregresse ripartizioni disposte ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001 di riferimento e di possibili aggiornamenti degli stessi eventualmente intervenuti nel contempo;

Ritenuto, pertanto, a fronte dell'urgenza connaturata all'iniziativa di riferimento ed alla preminente esigenza di assicurare il miglior esercizio del diritto allo studio anche alle fasce più deboli della popolazione scolastica, di convenire con la prefata richiesta e di assumere, dunque, ai fini del presente riparto, le medesime basi di calcolo utilizzate nelle precorse annualità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2006, della somma complessiva di € 154.937.070 (pari a 300 miliardi di vecchie lire) prevista, in particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62, per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento, è definita secondo l'allegata tabella *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: ROSSI

ALLEGATO *A*

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Euro 154.937.070 per l'anno 2006

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %) [a]	Alunni [b]	Alunni meno abbienti [c]	Somme da attribuire alle regioni [d]
Piemonte	13,3	430.656	57.277	6.500.110
Valle d'Aosta	15,9	12.291	1.954	221.780
Lombardia	8,2	962.153	78.897	8.953.577
Bolzano	10,9	57.929	6.314	716.574
Trento	10,9	54.272	5.916	671.337
Veneto	9,1	493.423	44.901	5.095.647
Friuli-Venezia Giulia	16,1	114.842	18.490	2.098.288
Liguria	15,7	146.997	23.079	2.619.067
Emilia-Romagna	10,6	375.804	39.835	4.520.701
Toscana	11,1	360.080	39.969	4.535.869
Umbria	11,9	94.117	11.200	1.271.024
Marche	14,1	170.290	24.011	2.724.877
Lazio	15,7	664.955	104.398	11.847.603
Abruzzo	20,4	170.573	34.797	3.948.926
Molise	30,7	45.232	13.886	1.575.879
Campania	27,2	956.176	260.080	29.515.171
Puglia	24,3	616.785	149.879	17.008.995
Basilicata	30,2	94.892	28.657	3.252.184
Calabria	35,2	328.365	115.584	13.117.108
Sicilia	31,3	788.629	246.841	28.012.744
Sardegna	24,8	239.111	59.300	6.729.609
Totale		7.177.572	1.365.264	154.937.070

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della regione di residenza, non superano € 15.493,71 (già £ 30 milioni) di reddito netto - dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con il reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

06A07012

DECRETO 25 luglio 2006.

Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2006, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, modificativo del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, già modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Viste le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno confermato il citato importo rispettivamente anche per gli anni 2000 e 2001, nonché le leggi 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289 e 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno contemplato, anche per i relativi esercizi 2002, 2003 e 2004, lo stesso finanziamento annuo di € 103.291.000, pari a L 200 miliardi, per le medesime finalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;

Viste le leggi 10 marzo 2000, n. 62 e 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

Vista la legge 29 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2006;

Preso atto che il decreto 30 dicembre 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ai fini di cui sopra, ha appostato, nel capitolo 7243 del Ministero dell'interno, la medesima somma di € 103.291.000 anche per tale esercizio;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2006, n. 135, recante modifiche ed integrazioni ai succitati decreti 5 agosto 1999, n. 320 e 4 luglio 2000, n. 226, emanato a seguito della sentenza n. 419, del 3/21 dicembre 2001, con la quale la Corte costituzionale annullava l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999, con le annesse tabelle e l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226/2000, in precedenza citati, laddove escludevano dal beneficio le province autonome di Trento e Bolzano nonché le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;

Tenuto conto, in particolare, del disposto dall'art. 4 del prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 211/2006, a fronte del quale gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 a suo tempo spettanti, rispettivamente, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ad alle province autonome di Trento e Bolzano — come rimodulati, per ognuna di esse, nelle tabelle A(1) ed A(2) al medesimo allegate — dovranno essere corrisposti con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualità, alle altre regioni;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere, col presente decreto, alla ripartizione relativa all'anno 2006 ed al contestuale recupero della prima delle annualità suindicate, inerente al decorso anno 1999, secondo le modalità suindicate;

Preso atto dell'espressa richiesta, formulata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota n. 2451/A4ISTR del 13 luglio 2006, di continuare ad utilizzare, per il riparto relativo al corrente esercizio 2006, le medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti annualità, nelle more di una più ampia valutazione dei dati afferenti al disagio economico dei beneficiari posti a fondamento delle ripartizioni disposte ai sensi dei suindicati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999, n. 266/2000 e n. 211/2006, e di possibili aggiornamenti di tali eventualmente intervenuti nel contempo;

Ritenuto, a fronte dell'urgenza connaturata all'iniziativa di riferimento ed alla preminente esigenza di assicurare il miglior esercizio del diritto allo studio anche alle fasce più deboli della popolazione scolastica, di convenire con la prefata richiesta e di assumere, ai fini del presente riparto, le medesime basi di calcolo utilizzate nelle precorse annualità;

Viste, pertanto, le citate Tabelle A(1) ed A(2) allegate al prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 211/2006, con le quali sono state rimodulate, con effetto retroattivo, le ripartizioni disposte con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999 e n. 266/2000, inserendovi, con i relativi importi, anche le amministrazioni originariamente preterite;

Considerato che, in ciascuna delle Tabelle A ed A/1 allegate al presente decreto, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di recupero della pregressa annualità 1999, devono essere assegnate, ad integrazione dell'importo loro puntualmente spettante per il riparto relativo a quella corrente, rispettivamente le seguenti somme aggiuntive: Tabella A, € 964.834, € 107.597, € 311.552 ed € 340.271; Tabella A/1, € 358.556, € 31.713, € 92.837 ed € 86.511;

Tenuto conto, altresì, della necessità che l'importo complessivo di tale ulteriore assegnazione vada recuperato con una corrispondente detrazione a carico delle restanti regioni, tramite l'abbattimento proporzionale delle quote a ciascuna di esse rispettivamente assegnabili;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2006/2007, della somma complessiva di € 103.291.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della realizzazione delle iniziative contemplate dalla normativa di riferimento per il corrente esercizio finanziario 2006, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli importi indicati nelle citate tabelle A ed A/1 relativi, rispettivamente, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province Autonome di Trento e Bolzano sono comprensivi anche delle somme a ciascuna di esse spettanti a titolo di recupero dell'annualità 1999, effettuato con l'abbattimento proporzionale delle corrispondenti risorse assegnate alle restanti amministrazioni regionali.

Roma, 25 luglio 2006

Il direttore generale: Rossi

TABELLA A

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire) per l'anno 2006

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %)	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle regioni
	[a]	[b]	[c]	[d]
Piemonte	**13,3**	**140.196**	**18.646**	**3.052.176**
Valle D'Aosta	**15,9**	**4.040**	**642**	**215.194**
Lombardia	**8,2**	**303.582**	**24.894**	**4.074.855**
Bolzano	**10,9**	**18.637**	**2.031**	**680.542**
Trento	**10,9**	**17.064**	**1.860**	**623.104**
Veneto	**9,1**	**159.523**	**14.517**	**2.376.222**
Friuli-Venezia Giulia	**16,1**	**35.777**	**5.760**	**1.929.668**
Liguria	**15,7**	**46.353**	**7.277**	**1.191.241**
Emilia-Romagna	**10,6**	**120.117**	**12.732**	**2.084.167**
Toscana	**11,1**	**118.923**	**13.200**	**2.160.783**
Marche	**14,1**	**56.812**	**8.010**	**1.311.238**
Umbria	**11,9**	**31.577**	**3.758**	**615.092**
Lazio	**15,7**	**215.788**	**33.879**	**5.545.608**
Abruzzo	**20,4**	**58.244**	**11.882**	**1.944.928**
Molise	**30,7**	**15.318**	**4.703**	**769.773**
Campania	**27,2**	**331.866**	**90.268**	**14.775.899**
Puglia	**24,3**	**211.628**	**51.426**	**8.417.859**
Basilicata	**30,2**	**32.239**	**9.736**	**1.593.715**
Calabria	**35,2**	**113.109**	**39.814**	**6.517.216**
Sicilia	**31,3**	**273.673**	**85.660**	**14.021.632**
Sardegna	**24,8**	**87.876**	**21.793**	**3.567.338**
Totale		**2.392.342**	**462.488**	**77.468.250**

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie, che, nell'ambito della regione di residenza. non superano € 15.493,71 (già £ 30 milioni) di reddito netto - dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15 493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

TABELLA A/1

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA, ANCHE IN COMODATO, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

25.822.750 euro (già 50 miliardi di lire) per l'anno 2006

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %)	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle regioni
	[a]	[b]	[c]	[d]
Piemonte	13,3	116.703	15.521	1.047.058
Valle D'Aosta	15,9	2.890	460	63.426
Lombardia	8,2	246.232	20.191	1.362.057
Bolzano	10,9	11.500	1.254	173.022
Trento	10,9	12.341	1.345	185.674
Veneto	9,1	138.055	12.563	847.482
Friuli-Venezia Giulia	16,1	32.269	5.195	717.112
Liguria	15,7	41.055	6.446	434.813
Emilia-Romagna	10,6	110.416	11.704	789.541
Toscana	11,1	109.634	12.169	820.928
Marche	14,1	54.453	7.678	517.938
Umbria	11,9	31.029	3.692	249.087
Lazio	15,7	191.158	30.012	2.024.553
Abruzzo	20,4	53.574	10.929	737.261
Molise	30,7	15.075	4.628	312.200
Campania	27,2	247.312	67.269	4.537.859
Puglia	24,3	172.728	41.973	2.831.431
Basilicata	30,2	30.154	9.107	614.312
Calabria	35,2	95.904	33.758	2.277.279
Sicilia	31,3	189.831	59.417	4.008.191
Sardegna	24,8	76.004	18.849	1.271.525
Totale		1.978.317	374.160	25.822.750

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie, che, nell'ambito della regione di residenza, non superano € 15.493,71 (già £ 30 milioni) di reddito netto - dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

06A07013

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, è stata prorogata fino al 3 agosto 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Grana Padano» allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 10 marzo 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 agosto 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06943

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 marzo 2006.

Articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale del Ministero per i beni e le attività culturali 2005-2007: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 41/2006).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo comitato i programmi triennali dei lavori e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che apporta modifiche al titolo V della Costituzione, in particolare riservando allo Stato la tutela dei beni culturali, demandando alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni stessi e la promozione ed organizzazione di attività culturali ed assegnando alla competenza regionale il turismo;

Visto l'art. 7 della legge 1º agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, che, fra le modifiche apportate alla richiamata legge n. 109/1994, prevede l'inclusione - nei programmi triennali e negli aggiornamenti annuali - dei soli lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», emanato ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che reca delega, tra l'altro, per il riassetto del settore dei beni culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali (*Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2004, n. 166, supplemento ordinario);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, concernente procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 aprile 2005, con il quale è stata approvata la programmazione integrativa dei lavori pubblici per l'annualità 2004 per gli interventi inclusi nel programma triennale 2004-2006, che non erano stati finanziati interamente a seguito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio operate dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 aprile 2005, con il quale è stata approvata la programmazione integrativa dei lavori pubblici per l'annualità 2004, per un importo complessivo di 14.047.440,26 euro;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 13 giugno 2005, che approva il programma triennale 2005-2007 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2005;

Vista la direttiva generale del Ministro per i beni e le attività culturali sull'azione amministrativa e sulla gestione per il 2005 emanata il 28 febbraio 2005;

Vista la nota 15 novembre 2005, n. 40984, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - ha trasmesso a questo Comitato il Programma triennale in oggetto, l'elenco annuale dei lavori relativo al 2005 e la programmazione ordinaria integrativa dell'anno 2004, unitamente ad una relazione illustrativa sull'attività di programmazione sopraindicata;

Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nelle leggi pluriennali di spesa, nel quadro comunitario di sostegno 2000-2006, nonché negli eventuali programmi nazionali relativi allo specifico settore;

Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 ha confermato,

per quanto concerne in generale la realizzazione delle opere pubbliche, il ricorso alla tecnica della «finanza di progetto» e posto, per il Mezzogiorno, l'obiettivo di un aumento dell'incidenza degli investimenti sul PIL, prevedendo la costruzione di un quadro finanziario unico pluriennale che assegni a tale macroarea, nel periodo 2001-2008, complessivamente circa il 45% della spesa totale in conto capitale e che destini una quota predeterminata delle risorse ordinarie in modo da garantire effettivamente il carattere di addizionalità degli specifici fondi riservati alla macroarea stessa;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 conferisce maggiore incisività ai criteri precedentemente tracciati in tema di realizzazione di opere pubbliche, tra l'altro quantificando nel 30% la quota delle risorse ordinarie da destinare al Mezzogiorno, e dedica particolare attenzione al settore dei beni culturali, definendo i 4 assi fondamentali cui improntare la politica di settore e prevedendo - compatibilmente con i vincoli di bilancio - maggiori stanziamenti per il comparto che, in concomitanza con incrementi delle risorse provenienti dal settore privato, portino la spesa, rispetto al PIL, a percentuali di livello europeo;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 conferma gli obiettivi programmatici di cui sopra, tra l'altro ribadendo nel 30% la quota delle risorse ordinarie per spese in conto capitale e nel 45% la quota inclusiva degli stanziamenti addizionali da destinare al Mezzogiorno;

Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2005-2008, ha fissato due obiettivi programmatici per lo sviluppo del Mezzogiorno (una crescita superiore alla media europea della seconda metà del decennio ed un aumento del tasso di attività verso il 60% a fine decennio) ed ha stabilito che al raggiungimento di tali risultati concorrano le strategie in atto, miranti al miglioramento dei servizi collettivi offerti, tra cui quelli di accessibilità del patrimonio culturale e paesistico;

Considerato che il quadro comunitario di sostegno 2000-2006 individua e promuove azioni finalizzate alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio architettonico, archeologico e artistico del Mezzogiorno anche al fine di favorire lo sviluppo economico dello stesso;

Considerato che, con delibera 25 luglio 2003, n. 37 (*Gazzetta Ufficiale* n 246/2003), questo Comitato - nel formulare parere di conformità sul programma triennale 2003-2005 del Ministero per i beni e le attività culturali - aveva raccomandato di trasmettere, in occasione della presentazione dell'aggiornamento annuale del programma a questo comitato, una relazione che offrisse un quadro organico dell'effettivo utilizzo delle risorse destinate al settore;

Ritenuto di esprimersi sul programma in questione, pur se è trascorsa la prima annualità, anche al fine di fornire indicazioni sul prosieguo dell'attività programmatoria del suddetto Ministero;

Prende atto:

che il programma 2005-2007 prevede 1.890 interventi per un costo complessivo di 531.321.040,84 euro e presenta l'articolazione di cui appresso, che evidenzia l'emergere di nuovi centri di responsabilità, in relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 e al decreto ministeriale attuativo 24 settembre 2004:

Settore	N. interv.	Costo (in migliaia euro)	Percentuale
Patrimonio storico e demo-etnico-antropologico	500	70.807,24	13,33
Beni architettonici e paesaggistici	563	226.770,36	42,68
Beni archeologici	499	126.031,79	23,72
Arte e architettura contemporanea	26	7.091,00	1,33
Beni librari	116	42.701,86	8,04
Archivi	143	19.070,59	3,59
Ricerca, innovazione e organizzazione	43	38.848,20	7,31
Totale . .	1.890	531.321,04	100,00

che il programma conferisce priorità ai lavori di manutenzione, al recupero del patrimonio esistente, al completamento dei lavori già avviati, nonché ai progetti speciali integrati e agli interventi inseriti negli accordi di programma quadro;

che il programma conferisce altresì priorità agli interventi finanziabili con capitale privato maggioritario anche se, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, nella relazione di accompagnamento non dà conto delle iniziative avviate dalle soprintendenze regionali per promuovere forme di collaborazione con soggetti privati ed enti territoriali né delle forme di finanziamento alternative al bilancio statale (autoalimentazione);

che la spesa ordinaria registra un decremento del 7,2% rispetto a quella programmata per il triennio 2003-2005;

che l'articolazione territoriale del programma quella sintetizzata nell'allegata tabella 1;

che la quota complessiva destinata al Mezzogiorno si attesta sul 29%, cioè ad un valore superiore a quello registrato nella precedente edizione del programma esaminata da questo comitato, e che la riserva a favore di tale macroarea appare ampiamente rispettata, considerando che - come già rilevato nella delibera n. 37/2003 - il riparto di risorse interessa la Regione Siciliana solo per il settore dei beni archivistici e che detta Regione ha un'incidenza demografica del 24,35% rispetto all'intero Mezzogiorno;

che il programma trova copertura in risorse ordinarie del Ministero per i beni e le attività culturali relative al 2005 (cap. 7461 - 7463 - 7464 - 2360 - 2122), attinenti anche alla spesa di parte corrente, e nelle proiezioni concernenti gli anni successivi, nonché nelle risorse del fondo unico per gli investimenti da ripartire (FUI), di cui all'art. 46 della legge finanziaria 2003 (cap. 7370), pari a 178,327 Meuro per il 2005;

che l'elenco annuale dei lavori 2005 prevede n. 1.883 interventi, per una spesa complessiva di 181,375 Meuro circa, come risulta dall'allegata tabella 2;

che tale spesa risulta finanziata integralmente con le risorse ordinarie di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali e che la quota relativa al Mezzogiorno è pari al 30%, come esposto nell'allegata tabella 3;

che viene contestualmente presentata la programmazione integrativa per l'anno 2004, per un importo di 14.047.440,26 euro, in ordine a quegli interventi inclusi nella programmazione triennale 2004-2006, per i quali non era stato possibile assumere le relative obbligazioni giuridiche nell'anno di riferimento a causa delle riduzioni delle disponibilità finanziarie dei pertinenti capitoli di spesa operate dall'art. 1, comma 6, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191;

che la suddetta programmazione integrativa viene finanziata con risorse del fondo unico per gli investimenti dell'anno 2005 (capp. di spesa 7862 - 7834 - 7461 - 7464 e 7224);

Delibera:

In relazione a quanto sopra, di esprimere - ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni - parere di compatibilità del programma triennale del Ministero per i beni e le attività culturali 2005-2007 con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il programma, anche per gli anni successivi aI 2005, sarà attuato nei limiti degli effettivi stanziamenti;

Raccomanda

al Ministro per i beni e le attività culturali:

di sottoporre tempestivamente a questo comitato l'aggiornamento annuale del programma, corredato da una relazione che:

offra un quadro organico dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti destinati al settore, evidenziando anche l'entità delle forme di autoalimentazione e le relative modalità di impiego;

sintetizzi le iniziative avviate dalle Soprintendenze regionali per promuovere forme di coinvolgimento di capitali privati e di sinergia con gli enti territoriali;

riporti dati sull'utilizzo delle risorse destinate al Mezzogiorno, indicando partitamene gli elementi relativi alle risorse ordinarie e quelli attinenti alle risorse addizionali, nazionali e comunitarie;

illustri, nell'ipotesi che la programmazione delle prime due annualità presenti rilevanti scostamenti rispetto al programma 2005/2007, i criteri di individuazione delle diverse priorità;

di proseguire nell'azione di sensibilizzazione delle articolazioni centrali e regionali affinché le proposte di programma siano sempre più coerenti con le ricordate indicazioni dei documenti di programmazione economico-finanziaria e - come auspicato da questo Comitato nelle delibere 2 agosto 2002, n. 68, e 25 luglio 2003, n. 37, relative a precedenti edizioni triennali - siano orientate non solo alla realizzazione di interventi «puntiformi», ma anche all'individuazione di aree d'intervento, tra l'altro tramite lo sviluppo di «percorsi a tema», in modo da conferire ai beni culturali la funzione di volano per la crescita economica dell'indotto.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Allegato 1

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione

Direzione Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le risorse umane e la Formazione

Programmazione Lavori Pubblici - Triennio 2005-2007

Quadro riepilogativo su base regionale per numero di interventi e costo in ogni settore dell'elenco completo degli interventi ammessi al finanziamento relativo al triennio 2005 - 2007

Regione	TRIENNIO 2005-2007															
	Patr. S. A.e E.		Beni Arch. e Paes.		Beni Archeol.		Arch.e arte cont		Beni Librari		Archivi		DIPARTIMENTO R.I.C		Totale	
	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo	N. interv.	Importo
ABRUZZO	10	1.614.050,00	10	4.355.000,00	19	3.997.614,00	4	720.000,00	0	0,00	4	113.163,97	0	0,00	47	10.799.827,97
BASILICATA	9	1.442.000,00	23	5.031.800,00	9	3.257.833,00	2	450.000,00	3	468.790,00	2	54.000,00	0	0,00	48	10.704.423,00
CALABRIA	10	1.204.000,00	10	5.240.000,00	38	3.215.570,00	1	80.000,00	4	234.700,00	12	903.050,08	0	0,00	75	10.877.320,08
CAMPANIA	44	11.016.888,00	83	37.270.000,00	40	13.092.200,00	2	1.300.000,00	13	3.060.206,00	13	508.644,00	3	322.000,00	198	66.569.938,00
EMILIA ROM.	29	6.134.341,00	28	9.877.260,00	24	6.792.000,00	3	710.000,00	2	156.745,00	4	188.547,00	0	0,00	90	23.858.893,00
FRIULI-V.G.	34	1.828.770,00	50	10.734.432,12	22	4.085.960,00	1	100.000,00	5	433.450,00	6	192.990,00	0	0,00	118	17.375.602,12
LAZIO	71	14.605.648,00	87	54.284.202,49	44	31.631.618,00	0	0,00	27	4.237.964,00	5	297.500,00	22	26.256.000,00	256	131.312.932,49
LIGURIA	31	2.206.169,00	15	8.972.000,00	27	3.950.840,00	1	100.000,00	1	35.830,00	15	6.209.328,22	0	0,00	90	21.474.167,22
LOMBARDIA	49	4.614.384,00	36	11.265.000,00	32	6.516.754,00	1	600.000,00	6	830.836,95	2	177.600,00	0	0,00	126	24.004.574,95
MARCHE	29	3.344.762,00	14	5.688.000,00	21	4.431.700,00	1	80.000,00	1	13.000,00	6	285.629,00	0	0,00	72	13.843.091,00
MOLISE	11	730.000,00	7	2.800.300,00	12	2.185.000,00	2	86.000,00	0	0,00	2	203.160,00	0	0,00	34	6.004.460,00
PIEMONTE	32	3.501.474,00	32	11.247.000,00	16	5.332.661,00	1	330.000,00	7	5.746.564,00	11	1.389.050,00	0	0,00	99	27.546.749,00
PUGLIA	8	3.155.000,00	22	12.327.648,46	33	6.055.895,00	1	1.000.000,00	4	374.910,00	10	473.370,00	0	0,00	78	23.386.823,46
SARDEGNA	22	3.247.832,00	29	10.371.433,00	25	9.218.260,00	2	480.000,00	5	551.590,00	6	43.700,00	0	0,00	89	23.912.815,00
SICILIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	467.988,00	0	0,00	3	467.988,00
TOSCANA	65	4.126.160,00	71	20.996.557,84	52	9.019.500,00	1	787.000,00	20	4.050.609,22	27	5.643.956,00	14	9.005.200,00	250	53.628.983,06
TRENTINO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	111.305,00	0	0,00	2	111.305,00
UMBRIA	12	2.093.000,00	24	4.171.000,00	29	3.853.287,00	2	168.000,00	0	0,00	6	528.500,00	1	275.000,00	74	11.088.787,00
VENETO	33	5.367.330,00	22	12.138.731,00	56	9.395.098,00	1	100.000,00	7	1.232.900,00	5	201.720,00	1	90.000,00	125	28.525.779,00
VARIE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	19.973.763,00	2	1.077.388,00	2	2.900.000,00	12	23.951.151,00
FONDO RISERVA AREA MEZZOGIORNO DIP.CULT.PAES	1	575.430,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	575.430,49
VARIE MEZZOGIORNO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1.300.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.300.000,00
Totali	500	70.607.238,49	563	226.770.364,91	499	126.031.790,00	26	7.091.000,00	116	42.701.858,17	143	19.070.589,27	43	38.848.200,00	1.890	**531.321.040,84**

Allegato 2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Programmazione Lavori Pubblici – Triennio 2005-2007

Riepilogo generale anno 2005

SETTORE	CAPITOLI FUI	CAPITOLI PARTE CORRENTE	TOTALE PROGRAMMATO	% SETTORE	% DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE	12.993.930,00	0.00	12.993.930,00	100,00%	
TOTALE DIPARTIMENTO RICERCA INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE	**12.993.930,00**	**0,00**	**12.993.930,00**		**7,16%**
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	16.843.449,17	0.00	16.843.449,17	73,39%	
BENI ARCHIVISTICI	5.913.600,79	195.000.00	6.108.600,79	26,61%	
TOTALE DIPARTIMENTO BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	**22.757.049,96**	**195.000.00**	**22.952.049,96**	**100,00%**	**12,65%**
BENI ARCHEOLOGICI	36.428.712,00	3.505.318.00	39.934.030,00	27,46%	
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO	72.977.217,68	4.796.097.07	77.773.314,75	53,48%	
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO	16.896.253,00	8.599.385.00	25.495.638,00	17,53%	
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	2.226.000.00	0.00	2.226.000,00	1,53%	
TOTALE DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	**128.528.182,68**	**16.900.800,07**	**145.428.982,75**	**100,00%**	**80,18%**
TOTALE GENERALE	**164.279.162,64**	**17.095.800,07**	**181.374.962,71**		**100.00%**

ALLEGATO 3

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Programmazione Lavori Pubblici – Triennio 2005-2007

Quadro riepilogativo per Regione, Direzione Generale dell'elenco completo degli interventi ammessi al finanziamento relativo all'anno finanziario 2005

Regione	ANNO FINANZIARIO 2005								
	Patrimonio S.A.e E.	Architettonici e Paesaggio	Archeologia	DARC	Beni Librari	Archivi	Dipartimento R.I.O.	Totale	%
ABRUZZO	865.780,00	1.925.000,00	1.281.134,00	100 000,00	0,00	61.163,97	0,00	4.233.057,97	2,3%
BASILICATA	602 000,00	1 797 800,00	1 113 013,00	74 000,00	428.790,00	13 000,00	0,00	4 028.603,00	2,2%
CALABRIA	690.000,00	1.980.000,00	1.204 820,00	80 000,00	234.700,00	629.180,08	0,00	4 818.700,08	2,7%
CAMPANIA	3 787 888,00	10 350 000,00	4.414.700,00	380 000,00	2.156 405,00	156 944,00	162 000,00	21 407 937,00	11,8%
E. ROMAGNA	1.692.591,00	3.420.260,00	2.054.000,00	130 000,00	156.745,00	85 547,00	0,00	7 539 143,00	4,2%
FRIULI-V G.	970 190,00	4 720 117,11	1 313.240,00	100 000,00	433.450,00	104 330,00	0,00	7 641.327,11	4,2%
LAZIO	4.797.648,00	17 154 202,49	9.316.158,00	0,00	3.437.964,00	125 500,00	8.746.000,00	43 577 472,49	24,0%
LIGURIA	1 044.889,00	3.002.000,00	1.637.820,00	100.000,00	35.830,00	420.432,74	0,00	6 240.971,74	3,4%
LOMBARDIA	1.806 634,00	4 605 000,00	2 754 534,00	200 000,00	580 836,95	75 200,00	0,00	10 022 204,95	5,5%
MARCHE	816.262,00	1.928.000,00	1.201.700,00	80.000,00	13.000,00	77.109,00	0,00	4 116 071,00	2,3%
MOLISE	375 000,00	1 360 000,00	835 000,00	86 000,00	0,00	46 000,00	0,00	2 702.000,00	1,5%
PIEMONTE	1.483.154,00	3.562.000,00	1.779.661,00	110.000,00	996.564,00	501 500,00	0,00	8.432 879,00	4,6%
PUGLIA	1 380 000,00	4 155 882,82	2 145 895,00	200 000,00	204 410,00	129 520,00	0,00	8.215.707,82	4,5%
SARDEGNA	869 832,00	3.289.333,00	2.044.260,00	180.000,00	551.590,00	13.400,00	0,00	6 948 415,00	3,8%
SICILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.330,00	0,00	90 330,00	0,0%
TOSCANA	1 532 660,00	8 200 557,84	3 401 500,00	250 000,00	3 155 109,22	2 078 628,00	2 300 930,00	20 919 385,06	11,5%
TRENTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.148,00	0,00	42.148,00	0,0%
UMBRIA	631 000,00	1 595 000,00	993 287,00	56 000,00	0,00	268 500,00	275.000,00	3 818 787,00	2,1%
VENETO	2 150 130,00	4 152 731,00	2 443 308,00	100 000,00	1 232 900,00	112.780,00	10.000,00	10 201 849,00	5,6%
VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 155,00	1 077 388,00	1 500 000,00	4 502 543,00	2,5%
F.R. AREA MEZZOGIORNO	575 430,49	0,00					0,00	575 430,49	0,3%
VARIE MEZZOGIORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 330.000,00	0,7%
Totali	26,071 068,49	77 197 384,26	39.934 030,00	2 226.000,00	16 843,449,17	5.108.600,79	12.993.930,00	181 374 962,71	100%
	181 374 962,71								

Area	Patrimonio S.A.e D.	Architettonici e Paesaggio	Archeologia	DARC	Beni Librari	Archivi	DIP.RIO	Totale	%
	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo		
Nord	9.147 588,00	23.462 108,11	11 082.563,00	740 000,00	3 436 325,05	1 341 037,74	10 000,00	50 120 522,50	28%
Centro	7 777 570,00	28 877 760,33	14 912 645,00	386 000,00	6 806 073,22	2 549 737,00	11 321 930,00	72 431 715,55	40%
Sud	9 145.910,49	24 858 015,82	13 038 822,00	1 100 000,00	4 875 895,00	1 139 538,05	162 000,00	54 320 181,36	30%
Varie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925.155,00	1 077 388,00	1 500 000,00	4 502 543,00	2%
Totali	26 071 068,49	77 197 884,26	39 934 030,00	2 226 000,00	16 843 449,17	6 108 600,79	12 993 930,00	181 374 962,71	100%

06A06931

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 luglio 2006.

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15510).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11, comma 2, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari;

Visto il regolamento 809/2004/CE della commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti per adeguarle alla disciplina prevista dalla citata legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005, è modificato ed integrato come segue:

- Nell'art. 33:

  - al comma 1, dopo la lettera *j)*, sono inserite le seguenti lettere:

«k) aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:

i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;

iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;

l) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore ai dodici mesi»;

  - dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 4:

«4. Nel caso di sollecitazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:

(i) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di dodici mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;

(ii) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

(iii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

è pubblicato ai sensi dell'art. 8, comma 1, un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M; non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; tale prospetto semplificato non è preventivamente approvato dalla Consob».

- L'art. 19, comma 1, è sostituito dal seguente:

«Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR, fondi pensione aperti e strumenti finanziari diversi da titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob.»;

- Nell'art. 6-*bis*, comma 1, le parole «enti creditizi» sono sostituite dalla parola «banche»;

- Nell'art. 9-*bis*, comma 3, le parole «enti creditizi» sono sostituite dalla parola «banche»;

- Dopo l'Allegato 1L, è inserito l'Allegato 1M (Allegato n. 1).

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006

Il presidente: CARDIA

ALLEGATO I

ALLEGATO 1M

Schema di prospetto informativo per le emissioni di obbligazioni bancarie previste dall'art. 33, comma IV

Schema di Prospetto informativo redatto ai sensi della disciplina in materia di sollecitazione all'investimento (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta).

COPERTINA

Indicare la denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento, ecc. intervengono nell'operazione.

Inserire la seguente indicazione: «Prospetto informativo per le emissioni di obbligazioni bancarie c.d. *Plain Vanilla*»

Inserire la seguente indicazione: «*Offerta di* ....»

Riportare quanto di seguito indicato:

«Il presente prospetto non è sottoposto all'approvazione della Consob».

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

1. PERSONE RESPONSABILI

Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi.

2. Denominazione e forma giuridica.

3. Sede legale e sede amministrativa.

4. Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia.

5. Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia.

6. Patrimonio di vigilanza, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, sofferenze lorde/impieghi, sofferenze nette/impieghi, partite anomale/impieghi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale — se pubblicata — e all'ultimo bilancio. Indicazione dei rischi più importanti in essere relativamente all'emittente, se rilevanti sotto il profilo della solvibilità o del suo sensibile deterioramento. Eventuale quantificazione dell'ammontare massimo del rischio in essere e dell'eventuale appostazione di accantonamenti in bilancio.

7. Eventuale rating, riferito al periodo precedente l'emissione, con indicazione del soggetto che lo ha rilasciato.

8. Eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento dei titoli.

II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

1. PERSONE RESPONSABILI

1.1. Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In questo ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede.

1.2. Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2. FATTORI DI RISCHIO

2.1. Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, al fine di valutare il rischio di mercato connesso a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente dello strumento, deve esserne fornita una adeguata descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento e le implicazioni in termini di pricing e di eventuale difficoltà di reinvestimento alle medesime condizioni da parte del sottoscrittore.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta.

Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.

3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi.

3.3. Indicare le ragioni dell'offerta se diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima dell'importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compreso il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari.

4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati.

4.3. Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In questo ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.

4.4. Valuta di emissione degli strumenti finanziari.

4.5. Il ranking degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario ad eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente.

4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio.

4.7. Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare:

- data di godimento e di scadenza degli interessi;
- termine di prescrizione degli interessi e del capitale.

Qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato, e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori, nonché indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità:

- descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante;

- regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;

- nome del responsabile del calcolo.

4.8. Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento.

4.9. Indicazione del tasso di rendimento. Illustrare in forma sintetica il metodo di calcolo del rendimento.

4.10. Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l'altro l'organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.

4.11. In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi.

4.12. In caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione degli strumenti finanziari.

4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.

4.14. Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell'emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l'offerta o si intende ottenere l'ammissione alla negoziazione indicare:

- le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti finanziari;

- se l'emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1. *Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta.*

5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.

5.1.2. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta.

5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.

5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

5.1.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire).

5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari.

5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.

5.1.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.

5.2. *Piano di ripartizione e di assegnazione.*

5.2.1. Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari. Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.

5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.

5.3. *Fissazione del prezzo*

5.3.1. Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari o del metodo utilizzato per determinarlo e della procedura di comunicazione del prezzo. Indicare l'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

5.4. *Collocamento e sottoscrizione*

5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.

5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.

5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio». Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.

5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1. Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione.

6.2. Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.

6.3. Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1. Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono menzionati consulenti legati ad un'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.

7.2. Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sugli strumenti finanziari sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.

7.3. Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti ad una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la

relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte della nota informativa sugli strumenti finanziari.

7.4. Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

7.5. Indicare i rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione. Breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.

06A07015

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 luglio 2006.

Misure attuative per l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione delle informazioni richieste nell'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. (Deliberazione n. 130/06/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 11;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante « testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento ordinario;

Visto il programma di lavoro, approvato dalla commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 14 luglio 2005, finalizzato al miglioramento del funzionamento del sistema di rilevazione degli indici di ascolto secondo criteri di correttezza, trasparenza ed apertura alle nuove tecnologie;

Vista la delibera n. 372/05/CONS del 16 settembre 2005 con cui è stata approvata la convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Istituto nazionale di statistica per lo svolgimento di uno studio metodologico sulla qualità dell'informazione statistica diffusa dall'indagine sugli ascolti televisivi;

Vista l'indagine tecnica del servizio per le tecnologie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle nuove piattaforme trasmissive e alla loro incidenza sugli indici di ascolto;

Viste le risultanze delle audizioni sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione effettuate dall'Autorità nel periodo novembre-dicembre 2005;

Visto l'atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione approvato con delibera n. 85/06/CSP del 16 maggio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2006;

Considerato che a norma dell'art. 6, comma 4, della citata delibera n. 85/06/CSP l'Autorità adotta le misure attuative richieste dal provvedimento stesso;

Considerata l'esigenza di acquisire in modo strutturato le informazioni dovute dai soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione attraverso l'adozione di appositi modelli al fine di rendere omogenea la gestione e l'elaborazione dei dati richiesti;

Ritenuto pertanto di dover adottare un apposito provvedimento per disciplinare le modalità di acquisizione delle informazioni richieste;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina, in applicazione dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 85/06/CSP, le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni previste dagli articoli 2 e 6 della stessa delibera.

Art. 2.

Modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione.

1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, così come definiti all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della delibera n. 85/06/CSP, sono tenuti a comunicare all'Autorità i dati anagrafici generali, la composizione degli organi amministrativi e dei rappresentanti legali, l'assetto proprietario e quello delle società socie, lo statuto vigente e la «nota informativa» concernente le indagini effettuate secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 6.

Art. 3.

Dichiarazione dei soggetti realizzatori delle indagini

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente provvedimento devono produrre una dichiarazione contenente:

a) i propri dati anagrafici generali, utilizzando il modello A_IA;

b) l'indicazione della composizione, della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori, utilizzando il modello B_IA;

c) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci, della percentuale delle rispettive partecipazioni e del diritto di voto in assemblea ordinaria, utilizzando il modello C1_IA;

d) l'indicazione del capitale sociale delle società a cui sono intestate le azioni o le quote del soggetto realizzatore delle indagini, dell'elenco dei soci delle medesime società, della percentuale delle partecipazioni detenute dai soci e del diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria, utilizzando il modello C2_IA.

Art. 4.

Comunicazione dello statuto

1. I soggetti di cui all'art. 2 del presente provvedimento hanno l'obbligo di trasmettere all'Autorità copia integrale dello statuto vigente.

Art. 5.

Dichiarazione dei soggetti che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori delle indagini

1. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione sono tenuti a darne comunicazione mediante una dichiarazione redatta utilizzando il modello D_IA.

Art. 6.

Nota informativa

1. I soggetti realizzatori delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione hanno altresì l'obbligo di comunicare, per ogni indagine effettuata, una «nota informativa» contenente le seguenti indicazioni minime:

a) i dati anagrafici generali della società che realizza l'indagine;

b) la metodologia utilizzata;

c) la consistenza del campione oggetto dell'indagine;

d) le modalità di rilevazione e l'eventuale margine di errore per categoria;

e) il periodo della rilevazione;

f) il costo di accesso ai singoli servizi di rilevazione;

g) l'indirizzo del sito internet o altro mezzo ove è reperibile il documento recante l'esposizione dell'intera metodologia utilizzata.

2. Il documento elettronico contenente la nota informativa di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso in formato PDF, per la successiva pubblicazione sul sito dell'Autorità, all'indirizzo di posta elettronica indiciascolto@agcom.it

Art. 7.

Termini

1. I soggetti realizzatori delle indagini che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già svolgono attività di ricerca ed effettuano le rilevazioni sono tenuti a comunicare quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 entro il 15 settembre 2006.

2. I soggetti realizzatori delle indagini che si costituiscano successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sono tenuti a comunicare quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 entro 12 mesi dall'avvio dell'attività di ricerca.

3. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 5 del presente provvedimento entro il 15 settembre 2006.

4. Coloro che esercitano il controllo sui soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dall'art. 5 del presente provvedimento entro 12 mesi dall'avvio dell'attività di ricerca del soggetto controllato.

5. Di ogni variazione dei dati richiesti dal presente provvedimento, dovrà essere data comunicazione con le medesime modalità previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 entro i 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento. L'assenza di variazioni nel corso dell'anno dovrà essere attestata mediante apposita dichiarazione da trasmettere all'Autorità entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8.

Sanzioni

1. I soggetti realizzatori che nelle comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 espongono fatti non rispondenti al vero sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. I soggetti realizzatori che non provvedono alle comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono sanzionati ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 12 luglio 2006

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - SORTINO

Invio E-Mail

Dati Anagrafici Generali

Modello A_IA

Denominazione Impresa

Natura giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

Numero Civico

Comune

Provincia

C.A.P.

Telefono

FAX

E-Mail

WEB Site

Data Atto costitutivo

Data Statuto Vigente

Persona qualificata ad intrattenere rapporti con l'Autorità

Telefono

FAX

E-Mail

Legale rappresentante

Codice Fiscale

Data Modello

Firma: ____________________

Invio E-Mail

Dichiarazione del Controllante del Soggetto Realizzatore delle indagini **Modello D_IA**

Denominazione Soggetto

Natura giuridica

Codice Fiscale

Partita IVA

Indirizzo

Numero Civico

Comune

Provincia

C.A.P.

Telefono

FAX

E-Mail

- Controllo di diritto (art. 2359 cc. comma 1, n.1)
- Controllo di fatto (art. 2359 cc. comma 1, n.2)
- Controllo indiretto tramite le società sotto indicate

Denominazione società	Codice Fiscale	Valore Azioni/quote	%

Fatto o negozio che ha determinato l'acquisizione del controllo

Data acquisizione controllo

Data Modello

Firma: ____________________

06A07016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Medaglia di bronzo

Con decreto 12 dicembre 2005 è conferita:

al sottocapo di seconda classe NP/SMZ Pirroni Andrea, matr. 76CA1425/Sp, nato a Cagliari il 23 ottobre 1976, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Militare del 2º nucleo operatori subacquei della Capitaneria di porto di Napoli, durante un'operazione di polizia marittima, eseguita con altri colleghi nelle acque antistanti il porto di Castellammare di Stabia, si portava con estrema rapidità nei pressi di una imbarcazione, improvvisamente capovoltasi, al fine di soccorrerne gli occupanti. Gettatosi in mare, s'immergeva senza esitazioni, in apnea, sotto l'imbarcazione capovolta e riusciva, nell'arco di pochi secondi, ad estrarre uno dopo l'altro due naufraghi e a portarli in acque libere. Luminoso esempio di sprezzo del pericolo, encomiabile altruismo, altissima perizia marinaresca». - Acque del Tirreno meridionale, 19 agosto 2004.

Con decreto 29 dicembre 2005 è conferita al sottocapo di terza classe NP/PN Peroncini Manuel, matr. 78SP0531/SP, nato a La Spezia il 15 ottobre 1978, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Incurante dell'evidente pericolo non esitava a gettarsi in acqua per soccorrere due persone in imminente pericolo di vita all'interno della propria autovettura in procinto di affondare, riuscendo a raggiungere la stessa e ad aprire la portiera per farne uscire gli occupanti, dimostrando coraggio non comune, sangue freddo, spirito di iniziativa e notevole capacità e resistenza al nuoto indossando, peraltro, equipaggiamento di navigazione». - La Spezia (Molo Italia), 1º dicembre 2004.

06A06927-06A06975

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazioni all'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva n. 89/106/CE, dell'Organismo «Istituto ricerche e collaudi Masini».

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 13 luglio 2006, L'Organismo «Istituto di ricerche e collaudi Masini», con sede in Rho (Milano), è stato abilitato quale Laboratorio per l'esecuzione delle prove iniziali di tipo con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotto «Pali per illuminazione pubblica, Materiali per segnaletica orizzontale, Inserti stradali catarifrangenti, Schermi antiabbagliamento per strade, Pannelli a messaggio variabile, Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica, n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 13 luglio 2006. L'Organismo «Istituto di ricerche e collaudi Masini», con sede in Rho (Milano) è stato abilitato quale Laboratorio per l'esecuzione delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «Sistemi di rilevazione delle perdite - Parte 1: principi generali, Dispositivi di troppo pieno per serbatoi statici per combustibili liquidi derivanti dal petrolio» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246, del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 13 luglio 2006, l'Organismo istituto di ricerche e collaudi Masini, con sede in Rho (Milano), è stato abilitato quale Laboratorio per l'esecuzione delle prove iniziali di tipo per la famiglia di prodotto «Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50PT - Parte 1 - Fosse settiche prefabbricate; Parte 3 - Impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

06A06974

Avviso relativo alla sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli a trazione elettrica

Per avvenuto utilizzo dei 9/10 degli stanziamenti disponibili, si comunica la sospensione dell'intervento in favore degli autoveicoli a trazione elettrica previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403.

06A06991

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge finanziaria 2005).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue:

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA ISTITUZIONALE (1)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri (2)

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale

Enti di regolazione dell'attività economica

Agenzia italiana del farmaco - AIFA;

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV;

Agenzia per i servizi sanitari regionali - ASSR;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. - ARAN;

Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA;

Comitato nazionale italiano ONU per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO.

Enti produttori di servizi economici

Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali;

Agenzia nazionale del turismo;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Anas - Ente nazionale per le strade;

Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale risi;

Fondazione centro sperimentale di cinematografia;

Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane;

Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Fondo innovazione tecnologica;

Fondo mobilità manodopera;

Gestione ex azienda di stato per le foreste demaniali;

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

Istituto nazionale per il commercio estero - ICE;

Patrimonio dello Stato S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti

Autorità garante della concorrenza e del mercato - ANTITRUST;

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni;

Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Garante per la protezione dei dati personali;

Registro Italiano Dighe.

Enti a struttura associativa

Amministrazione degli archivi notarili;

Associazione nazionale comuni italiani - ANCI;

Conferenza dei rettori delle Università italiane - CRUI;

Unione delle province d'Italia - UPI;

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - UNIONCAMERE;

Unione nazionale comuni, comunità, enti montani - UNCEM.

Enti produttori di servizi assistenziali e culturali

Accademia della Crusca;

Accademia nazionale dei Lincei;

Agenzia per la promozione e l'educazione alla salute, la documentazione, l'informatica e la promozione culturale in ambito socio sanitario;

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006;

Arcus S.p.a. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo;

Associazione italiana della Croce Rossa - Comitato centrale CRI;

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;

Coni Servizi S.p.a.;

Ente teatrale italiano;

Fondazione della Conferenza dei rettori delle Università italiane - CRUI;

Fondazione La Biennale di Venezia;

Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto;

Fondazione Istituto italiano di tecnologia;

Fondazione Istituto nazionale del dramma antico;

Fondazione La Quadriennale d'arte di Roma;

Fondazione La Triennale di Milano;

Fondo edifici di culto;

Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente;

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche;

Unione nazionale incremento razze equine - UNIRE;

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Federazioni sportive

Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

Enti e Istituzioni di ricerca

Agenzia spaziale italiana - ASI;

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;

Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura - CRA (3);

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente - ENEA;

Fondazione centro internazionale di studi di architettura A. Palladio;

Fondazione museo nazionale della scienza e tecnologia «Leonardo da Vinci»;

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare - ICRAM;

Istituto di studi e analisi economica - ISAE;

Istituto italiano di medicina sociale;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto nazionale agronomico per l'oltremare;

Istituto nazionale della montagna - IMONT;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INDAM;

Istituto nazionale di astrofisica - INAF (4);

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa - INDIRE;

Istituto nazionale di economia agraria - INEA;

Istituto nazionale di fisica della materia;

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV (5);

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS;

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;

Istituto nazionale di statistica - ISTAT;

Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione - INVALSI;

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - INSEAN;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL;

Istituto superiore di sanità - ISS;

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL;

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche.

Stazioni sperimentali per l'industria

Istituti zooprofilattici sperimentali

AMMINISTRAZIONI LOCALI

Regioni e province autonome;

Province;

Comuni;

Comunità montane;

Unioni di comuni;

Aziende sanitarie locali;

Aziende ospedaliere, Policlinici e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Enti ed Agenzie per il turismo (6);

Università e istituti di istruzione universitaria pubblici (7);

Enti per il diritto allo studio;

Enti regionali di sviluppo agricolo;

Autorità portuali;

Enti Parco;

Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente (8);

Agenzie regionali sanità;

Agenzie regionali del lavoro.

Altri enti locali (9)

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO;

Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche;

Agenzia regionale per i parchi;

Agenzia regionale per la difesa del suolo - ARDIS;

Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale - A.Re.Ra.N.;

Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Emilia Romagna;

Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA;

Agenzia Umbria Ricerche;

Associazione Comuni Bresciani;

Associazione Teatrale Pistoiese;

Azienda Bergamasca Formazione;

Azienda forestale della regione Calabria;

Azienda promozione economica toscana - APET;

Azienda servizi sociali Bolzano;

Azienda speciale Molise acque;

Azienda Speciale villa Manin;

Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone;

Centro Ricerche Marine di Cesenatico S.c.p.a.;

Centro Servizi villa Corvini di Parabiago S.c.r.l.;

Consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;

Consorzio di bonifica della Piana Reatina;

Consorzio di bonifica 2 Palermo;

Consorzio di bonifica 7 Caltagirone;

Consorzio di bonifica 10 Siracusa;

Consorzio di bonifica integrale Ferro e Sparviero;

Consorzio di bonifica integrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano;

Consorzio per il sistema informativo regionale Sir Umbria;

Consorzio per gli studi universitari Verona;

Consorzio Vicenza È;

Ente autonomo regionale teatro di Messina;

Ente foreste della Sardegna;

Ente Irriguo Umbro - Toscano;

Ente parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano;

Ente regionale Roma Natura;

Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia - ERT;

Ente siciliano per la promozione industriale;

Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo;

Ente Teatro Stabile di Bolzano;

Ente tutela pesca della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ente zona industriale Trieste;

Fondazione i teatri di Reggio Emilia;

Istituto culturale ladino;

Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo;

Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia;

Fondazione i pomeriggi musicali;

Fondazione Teatro Marenco;

Istituto F. S. Nitti - Agenzia regionale per lo sviluppo delle risorse amministrative ed organizzative;

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET;

Istituto trentino di cultura;

Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;

Museo d'arte moderna e contemporanea - Trento;

Museo provinciale dell'Alto Adige per la cultura e storia ladina;

Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.;

Radiotelevisione azienda speciale provincia di Bolzano - RAS;

Resais S.p.a.;

Società di trasformazione urbana di Parma «Area Stazione S.p.a.»;

Società di trasformazione urbana di Parma «Metro Parma S.p.a.»;

Società Opere Pubbliche di Interesse Regionale S.p.a.;

Veneto Agricoltura (10);

Veneto Strade S.p.a.

ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali;

Fondazione ENASARCO;

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV;

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI;

Ente nazionale di assistenza magistrale - ENAM;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi - ENPAB;

Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF;

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI;

Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo - ENPALS;

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL;

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA;

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM;

Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - FASC;

Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA;

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP;

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI;

Istituto nazionale infortuni sul lavoro - INAIL;

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS;

Istituto Postelegrafonici - IPOST;

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - ONAOSI.

(1) La classificazione per tipologia istituzionale proposta è introdotta per facilitare la lettura della lista.

(2) Sono incluse in tale tipologia l'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia del territorio e le Istituzioni di istruzione pubbliche (scuole e istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

(3) Il CRA ha assorbito gli Istituti di sperimentazione agraria, ai sensi del decreto legislativo n. 454/1999.

(4) Accorpa gli Osservatori Astronomici.

(5) Accorpa l'Osservatorio Vesuviano.

(6) Sono compresi gli enti, le agenzie e le società di promozione turistica a prevalente finanziamento pubblico.

(7) Sono incluse in tale tipologia l'Università della Valle d'Aosta, la Libera Università di Bolzano, l'Università di Urbino, l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.

(8) Sono inclusi in tale tipologia le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE).

(9) Sono inclusi gli enti per i quali è conclusa l'istruttoria prevista dal regolamento UE n. 2223/96 relativo al Sistema europeo dei conti nazionale e regionali nella Comunità.

(10) Accorpa l'Istituto lattiero-caseario e di biotecnologie agroalimentari di Thiene, l'Azienda regionale per le foreste del Veneto e l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto.

06A06952

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/2319 del 5 maggio 2006, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Genotropin"».

Nell'estratto provvedimento di variazione UPC/II/2319/2006 del 5 maggio 2006, relativo alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «GENOTROPIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2006, alla pagina 54.

Ove è scritto:

Modifica apportata: aggiunta di un fornitore addizionale della cartuccia in vetro: Nuova Ompi S.r.l. Via Molinella n. 17 - Piombino (Italia);

Leggasi:

Modifica apportata: aggiunta di un fornitore addizionale della cartuccia in vetro: Nuova Ompi S.r.l. Via Molinella n. 17 - Piombino Dese (Pd-Italia).

06A06929

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Planten».

Con la determinazione n. aR.M.92/D67 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Wyeth Consumer Healthcare S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

PLANTEN:

«3,5 g polvere per sospensione orale» 30 bustine gusto albicocca - A.I.C. n. 023390014;

«3,5 g polvere per sospensione orale» - 20 bustine gusto albicocca - A.I.C. n. 023390026;

«3,5 g polvere per sospensione orale» - barattolo 400 g gusto albicocca - A.I.C. n. 023390038;

«3,5 g polvere per sospensione orale» - barattolo 200 g gusto albicocca - A.I.C. n. 023390040;

«3,5 g polvere per sospensione orale» - 20 bustine gusto arancia - A.I.C. n. 023390053;

«3,5 g polvere per sospensione orale» - 20 bustine gusto melabanana - A.I.C. n. 023390065.

06A06939

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ageroplas 400».

Con la determinazione n. aR.M.450/D69 del 3 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta Industria Farmaceutica Serono S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

AGEROPLAS 400: «20 capsule 400 mg» - A.I.C. n. 022819015.

06A06938

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ergocris».

Con la determinazione n. aR.M.389/D71 del 7 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Magis Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

ERGOCRIS: 10 flac: orali monod. 7 ml - A.I.C. n. 029106010.

06A06941

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.72/D72 del 7 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori Guidotti S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

ENDYDOL: 20 confetti 250 mg - A.I.C. n. 022276036;

PLEIABIL:

30 confetti - A.I.C. n. 022655043;

50 confetti - A.I.C. n. 022655056;

flacone sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 022655068;

NICOSTEROLO: 50 compresse 400 mg - A.I.C. n. 018759011;

DILTIARES: 16 capsule 180 mg - A.I.C. n. 027919012;

DOLISAL: 30 compresse 375 mg - A.I.C. n. 024696027;

NEO EBLIMON: 30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 023677014;

gel 10 % 50 g - A.I.C. n. 023677040.

06A06942

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid sodico».

Con la determinazione n. aR.M.885/D76 dell'11 luglio 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta K24 Pharmaceuticals S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

CEFONICID SODICO: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso I.M.» 1 flacone + 1 fiala - A.I.C. n. 033434010/G.

06A06940

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio di Rimini, con deliberazione n. 82 del 23 maggio 2006, ha nominato il dott. Maurizio Temeroli, segretario generale dell'Ente, quale conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a far data dal 1° settembre 2006.

06A06989

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni che riguardano i territori dei comuni di Foggia, Minervino Murge, Bitonto, Molfetta, Torremaggiore, Lesina, Specchia, Miggiano, Maglie, Giuggianello, Squinzano, Nardò, Taranto, Brindisi, Trinitapoli e Cerignola.

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 17 luglio 2006 e riguardano i territori dei comuni di Foggia, Minervino Murge, Bitonto, Molfetta, Torremaggiore, Lesina, Specchia, Miggiano, Maglie, Giuggianello, Squinzano, Nardò, Taranto, Brindisi, Trinitapoli e Cerignola. Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

06A06973

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale - II biennio 2004-2005, dell'ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Contratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2006).

Nella «DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4» del sopra indicato contratto collettivo, riportata alla pag. 20 del supplemento ordinario n. 164 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2006, dove è scritto: «La CGIL Medici non sottoscrive *l'ipotesi di* CCNL dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio 2004-2005, perché, peggiorando la qualità del lavoro medico, *la* considera inaccettabile.», leggasi: «La CGIL Medici non sottoscrive *il* CCNL dell'Area della Dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio 2004-2005, perché, peggiorando la qualità del lavoro medico, *lo* considera inaccettabile.».

06A06992

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-174) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00